

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° ottobre 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita **Gazzetta Ufficiale** sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di **Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 5 settembre 2011.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2005/2012, 1° marzo 2007/2014, 1° settembre 2008/2015 e 1° marzo 2010/2017 relativamente alle cedole con decorrenza 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2012. (11A12806)

Pag. 1

DECRETO 7 settembre 2011.

Monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno 2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti. (11A12724) .

Pag. 1

DECRETO 26 settembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, ventesima e ventunesima tranche. (11A12805).

Pag. 10



DECRETO 27 settembre 2011.

Modifica del condizionamento e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati. (IIA12842) Pag. 12

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Stephanie Dorfmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (IIA12488) Pag. 17

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Grounidou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (IIA12489) Pag. 18

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Erica Gambini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (IIA12490) Pag. 18

DECRETO 2 settembre 2011.

Adozione dello Statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo - IN-VALSI. (IIA12493) Pag. 19

Ministero della salute

DECRETO 8 luglio 2011.

Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. (IIA12767) Pag. 26

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cortez Peña Charo Marisol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (IIA12487) Pag. 29

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 24 giugno 2011.

Copertura finanziaria, fino a concorrenza degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, in attuazione dell'articolo 1, comma 148 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Anno di riferimento 2008. (IIA12607) Pag. 30

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 8 settembre 2011.

Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale. (IIA12467) Pag. 33

DECRETO 8 settembre 2011.

Iscrizione di nuove varietà nel registro nazionale delle varietà di specie ortive. (IIA12472) ... Pag. 33

DECRETO 9 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Parmigiano Reggiano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996. (IIA12491) . . . Pag. 35

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa Piacentina» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento CE n. 1263 del 1° luglio 1996. (IIA12606) Pag. 54

DECRETO 19 settembre 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» in «Barletta» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. (IIA12494) Pag. 61



**Presidenza
del Consiglio dei Ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 25 maggio 2011.

Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (11A12747) Pag. 64**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige**

DECRETO 7 settembre 2011.

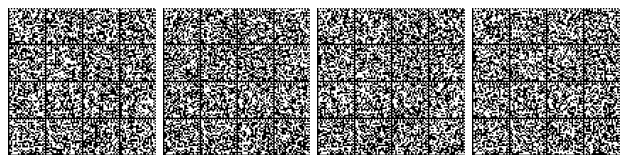
Scioglimento della cooperativa «Komtur Due», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (11A12492) Pag. 70**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare**

Statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (11A12735) Pag. 71

**Ministero
dello sviluppo economico**

Avviso di avvio della consultazione pubblica sul «Documento integrativo del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011». (11A12630) Pag. 71





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 settembre 2011.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2005/2012, 1° marzo 2007/2014, 1° settembre 2008/2015 e 1° marzo 2010/2017 relativamente alle cedole con decorrenza 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 56325 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.385.948.000,00;

n. 40456 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2007, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.434.283.000,00;

n. 84245 del 25 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.650.217.000,00;

n. 15239 del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2010, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2010, attualmente in circolazione per l'importo di euro 8.053.301.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per il calcolo del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2012;

Vista la lettera n. 0710323/11 del 29 agosto 2011 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1° settembre 2011, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativa-

mente alle cedole di scadenza 1° marzo 2012, è accertato nella misura dello:

1,20% per i CCT 1°3.2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 14;

1,22% per i CCT 1°3.2007/2014 (codice titolo IT0004224041), cedola n. 10;

1,22% per i CCT 1°9.2008/2015 (codice titolo IT0004404965), cedola n. 7;

1,22% per i CCT 1°3.2010/2017 (codice titolo IT0004584204), cedola n. 4.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2011

Il direttore: CANNATA

11A12806

DECRETO 7 settembre 2011.

Monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno 2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 69882 del 7 giugno 2011 che definisce il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 91, 92 e 93, della citata legge n. 220 del 2010;

Visto il comma 88, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, le percentuali ivi indicate e distinte per province e comuni;



Visto il comma 89, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi;

Visto il comma 91, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce un meccanismo finalizzato a neutralizzare gli effetti della riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per il quale ogni ente soggetto al patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al citato comma 2, dell'articolo 14, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto il comma 92, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, nell'introdurre un fattore correttivo di calcolo, dispone che, per l'anno 2011, il suddetto saldo finanziario, di cui al comma 91, è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello determinato ai sensi dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;

Visto il comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce, per il solo anno 2011, misure correttive del patto di stabilità interno — anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e di garantire una più equa distribuzione del contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica — da definire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il comma 103, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, per il solo anno 2011, esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Milano, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 nel limite dell'importo individuato ai sensi del summenzionato comma 93;

Visto il comma 37, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone che fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al citato comma 103, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, emanato, in attuazione del comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del

2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ripartiscono la somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expò 2015 — nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e di 110 milioni di euro per il comune di Milano — 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010 con cui è stata definita, per l'anno 2010, la ripartizione tra i comuni del contributo di 200 milioni di euro di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010;

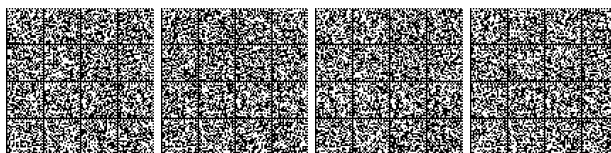
Visto il comma 94, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo finanziario gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato;

Visto il comma 96, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che ha equiparato, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile — di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 — agli interventi di cui al citato comma 94;

Visto il comma 97, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo di cui al comma 89 le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali;

Visto il comma 98, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che, qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre;

Visto il comma 99, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto le risorse provenienti dai trasferimenti autorizzati dai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'or-



dinamento degli enti locali) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni;

Visto il comma 100, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto, le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;

Visto il comma 101, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede la possibilità per i comuni disestati della provincia dell'Aquila di escludere dal saldo del patto di stabilità interno del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, nel limite di 2,5 milioni di euro, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di ripartizione;

Visto il comma 102, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Parma, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

Visto il comma 104, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude l'applicazione dei vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, demandando i criteri e le modalità per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 che dispone che nel saldo finanziario — individuato ai sensi del comma 89, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno — sono considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell'articolo

7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come richiamato dal comma 4-*quinqüies* dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il comma 106, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 87 a 124;

Visto il comma 138, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede, a partire dal 2011, la possibilità per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e Bolzano, di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente il proprio obiettivo in termini di cassa o di competenza;

Ravvisata l'opportunità di procedere — al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 — all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno;

Considerato che gli allegati del presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

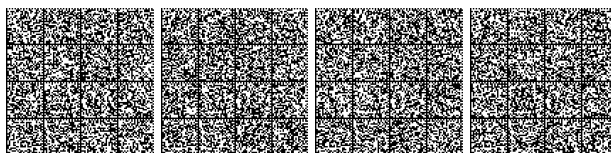
Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2011 — di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 — con le modalità e i prospetti definiti nell'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2011

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO



ALLEGATO A

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il presente allegato definisce le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2011 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. Istruzioni generali

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

A.3. Creazione di nuove utenze

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. Istruzioni per la compilazione del Modello Monit/11 per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1, B.2 e B.3

B.1.5 Trasferimenti destinati ai comuni commissariati per mafia

B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento

B.1.7 Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia dell'Aquila

B.1.8 Risorse connesse alla Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma

B.1.9 Risorse connesse a Expo Milano 2015

B.1.10 Federalismo demaniale

B.1.11 Entrate straordinarie

B.1.12 Risorse relative al contributo di 200 milioni di euro

B.2 Alcune precisazioni

B.2.1 Patto regionalizzato

B.2.2 Effetti finanziari delle sanzioni

B.2.3 Trasferimenti statali e regionali

B.2.4 Verifica del rispetto del patto

B.2.5 Monitoraggio degli enti commissariati e di nuova istituzione

C. Indicazioni operative inerenti al primo invio dei dati

A. ISTRUZIONI GENERALI.

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.

Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/11/ allegato al presente decreto.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio.

Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2011).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del secondo semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le voci di parte

corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori, non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al semestre cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro un mese dalla data ultima prevista per l'approvazione del consuntivo dell'anno 2011. Trascorso tale termine non è più possibile apportare variazioni ai dati comunicati.

A.3. Creazione di nuove utenze.

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) oppure all'indirizzo <http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/>, ovvero inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate:

a) nome e cognome del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati;

b) codice fiscale;

c) ente di appartenenza;

d) recapito di posta elettronica e telefonico del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare la registrazione, seguendo la procedura sopra descritta, nel più breve tempo possibile.

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno.

Per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (Java Virtual Machine) dal sito <http://www.java.com/it/> (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili nell'apposita area dedicata al patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) oppure all'indirizzo <http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/>, sotto la dicitura «Regole per il sito».

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto.

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono far riferimento alla Circolare n. 11 del 6 aprile 2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato visionabile sul sito: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/>. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00;



poststab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;

drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno;

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, via Ulpiano 11, 00193 - Roma per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/11 PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI.

Ai fini del monitoraggio delle risultanze del patto di stabilità interno è assunto come riferimento il saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa), così come definito dal comma 89, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011). Più precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista è calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non è considerato l'avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

Come già indicato nel decreto relativo alla definizione degli obiettivi 2011-2013, anche ai fini della determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno rilevano le voci così come iscritte nei bilanci degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione convenzionale delle entrate e delle uscite in difformità dalla reale loro allocazione nei documenti di bilancio. Infatti, la riallocazione convenzionale determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli enti locali, rispetto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, atteso che ai fini del calcolo dell'indebitamento netto dell'anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate.

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno.

I commi da 94 a 104 dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, dispongono l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di alcune tipologie di entrate e di spese di seguito riportate.

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza.

Il comma 94 del citato articolo 1 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

In particolare, nel saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti), anche se trasferite per il tramite delle regioni. Sono, altresì, esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Sono escluse dal patto, pertanto, le sole entrate e le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente a valere su risorse proprie).

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.

L'esclusione di cui sopra opera, altresì, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere nonché l'effettiva emanazione delle ordinanze.

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si segnala l'opportunità che eventuali chiarimenti vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E13, S2 e S10 del modello MONIT/11.

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento.

Come già previsto lo scorso anno, il comma 96 del richiamato articolo 1 equipara, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione Civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza descritta al precedente punto B.1.1.

Anche l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. L'equiparazione dei grandi eventi agli interventi per calamità naturali, infatti, comporta che l'esclusione riguardi solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente per il grande evento a valere su risorse proprie).

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si segnala l'opportunità che eventuali chiarimenti vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E14, S3 e S11 del modello MONIT/11.

B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse.

Secondo quanto già previsto dalla normativa previgente (commi 7-quater e 7-quinquies dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotti dall'articolo 4, comma 4-septies, lett. a), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42) con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione Europea, il comma 97 del summenzionato articolo 1, esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea, per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali (statali, regionali o dell'ente).

Ne consegue, quindi, che qualora le spese siano connesse ad interventi realizzati con risorse della regione (o della provincia), anche se provenienti dal rimborso di prestiti accordati agli enti locali a valere sul bilancio comunitario, queste sono da considerarsi a tutti gli effetti risorse nazionali e, quindi, non comprese nella fattispecie di esclusione prevista dal comma 97.

La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché dello stesso ente che assegna le risorse.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) av-



venuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.

Si segnala, inoltre, che il comma 98 del medesimo articolo 1 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E15, S4 e S12 del modello MONIT/11.

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1, B.2 e B.3.

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamità naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla Unione Europea, a titolo esemplificativo, si riportano alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1. L'ente nell'anno 2010 o 2009 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2011, 2012, etc.);

2. L'ente, nell'anno 2011, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse negli anni 2010, 2009; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2011 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. L'ente, nell'anno 2011, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2012, 2013; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2011 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2012, 2013.

Risorse in conto capitale:

1. L'ente nell'anno 2010 o 2009 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2011, 2012, 2013, etc.);

2. L'ente, nell'anno 2011 incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse negli anni 2010, 2009; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2011 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. L'ente, nell'anno 2011, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2012, 2013; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2011 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2012 e 2013.

Si sottolinea che le esclusioni di cui ai precedenti tre paragrafi, non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative a entrate registrate a partire dal 1° gennaio 2009.

B.1.5 Trasferimenti destinati ai comuni commissariati per mafia.

Il comma 99 dell'articolo 1 esclude dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto i trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (art. 143 del TUEL) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni.

In particolare, sono esclusi dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, gli oneri relativi al rimborso delle spese per le commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del TUEL e le spese in conto capitale sostenute dai comuni per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente il commissariamento. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse trasferite.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7 e S13 del modello MONIT/11.

B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento.

Il comma 100 dell'articolo 1 prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del summenzionato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, escludano dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto, le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.

Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni contenute nel citato comma 100 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E8 e S5 del modello MONIT/11.

B.1.7 Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia dell'Aquila.

Come già previsto per il 2010 dal comma 14-ter, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il comma 101, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, riconosce anche per il 2011, a favore dei comuni dissestati della provincia dell'Aquila, la possibilità di escludere, dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. La misura agevolativa è concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. Le modalità di ripartizione del predetto importo sono dettate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, secondo criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S14 del modello MONIT/11.

B.1.8 Risorse connesse alla Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma.

Il comma 102 dell'articolo 1 dispone l'esclusione, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Parma, delle risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.

L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E16 e S15 del modello MONIT/11.

B.1.9 Risorse connesse a Expo Milano 2015.

Solo per l'anno 2011, sono escluse, dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno della provincia e del comune di Milano, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dalla provincia e dal comune per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (comma 103, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, comma 37, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e DPCM 23 marzo 2011). L'esclusione delle spese opera nel limite di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e nel limite di 110 milioni di euro per il comune di Milano.



Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E9, E17, S6 e S16 del modello MONIT/11.

B.1.10 Federalismo demaniale.

Il comma 104 del citato articolo 1 prevede l'esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno delle procedure di spesa relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S7 e S17 del modello MONIT/11.

B.1.11 Entrate straordinarie.

Il DPCM 23 marzo 2011, emanato in attuazione del comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, ha disposto che siano considerate nel saldo finanziario individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le entrate originate da operazioni di carattere straordinario(1).

Conseguentemente, le entrate straordinarie, a decorrere dal 2011, non sono escluse dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno e, pertanto, non trovano evidenza nel modello MONIT/11.

B.1.12 Risorse relative al contributo di 200 milioni di euro.

È riproposta l'esclusione, dalle entrate valide ai fini del patto di stabilità interno, del contributo per complessivi 200 milioni di euro previsto per l'anno 2010 a favore dei comuni dal comma 13, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui ripartizione è stata operata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010. Poiché l'emanazione del citato decreto è avvenuta a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario, alcuni comuni non hanno accertato in bilancio tale contributo nel 2010; per tali enti l'esclusione in parola opera, quindi, anche nel 2011.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E10 del modello MONIT/11.

B.2 Alcune precisazioni.

B.2.1 Patto regionalizzato.

Il comma 138, dell'articolo 1, della citata legge n. 220 del 2010, dispone che le regioni possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo. I maggiori spazi di spesa possono essere utilizzati dagli enti locali esclusivamente per effettuare maggiori pagamenti in conto capitale.

Ne consegue che nel modello MONIT/11 è attivo il controllo della congruenza fra maggiori spazi concessi e i pagamenti in conto capitale, al netto delle esclusioni previste dalla normativa vigente, indicati nella voce richiamata con la dizione «Totale spese in conto capitale nette».

B.2.2 Effetti finanziari delle sanzioni.

Per il 2011 non è stata riproposta la norma introdotta dal comma 22, articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Pertanto, gli effetti finanziari positivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010, sono validi ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

L'ente sanzionato potrà, quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2011 la minore spesa connessa all'applicazione delle sanzioni.

Conseguentemente, per l'anno 2011, gli effetti finanziari positivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni non trovano evidenza nel modello MONIT/11.

(1) Ai sensi del comma 10, dell'articolo 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono considerate operazioni di carattere straordinario quelle derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e dalla vendita del patrimonio immobiliare.

B.2.3 Trasferimenti statali e regionali.

Come per il 2010, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo.

B.2.4 Verifica del rispetto del patto.

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2011 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

Si ribadisce, infine, il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo. Anche per il patto 2011 è stabilito che se tale differenza al 31 dicembre risulta:

positiva o pari a 0: il patto di stabilità per l'anno 2011 è stato rispettato;

negativa: il patto di stabilità interno 2011 non è stato rispettato.

Si rammenta che, qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o risulti incoerente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 110, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010.

B.2.5 Monitoraggio degli enti commissariati e di nuova istituzione.

In relazione a quanto già in proposito indicato nella citata circolare n. 11 del 2011, gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del T.U.E.L. sono tenuti a comunicare mediante il sistema web dedicato al patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it oppure all'indirizzo <http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/>) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del patto per l'anno 2011.

Il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, infatti, prevede che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso non sono soggetti al patto di stabilità interno dell'anno 2011, ma al patto dell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2011, sia a quelli che sono stati commissariati prima del predetto anno e per i quali, nell'anno 2010, non vi è stata la rielezione degli organi istituzionali.

In entrambi i casi, l'ente deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema web «L'ente è stato commissariato ai sensi dell'art. 143 del TUEL e gli Organi istituzionali dell'ente non sono stati rieletti nel 2010? (art. 1, c. 114, L. 220/2010)» all'atto dell'acquisizione di qualunque modello.

Si sottolinea, infine, che, secondo le disposizioni dettate dal comma 109 dell'articolo 1, la mancata comunicazione al sistema web dello stato di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

In merito agli enti di nuova istituzione, infine, il comma 113 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, l'ente istituito nel 2008 è soggetto alle regole del patto di stabilità interno nell'anno 2011.

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI.

Ai sensi del comma 109, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni è previsto entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2011).

In ogni caso, qualora il decreto contenente il prospetto e le modalità di trasmissione fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre è fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2011, invece, devono essere inviate entro la data del 31 gennaio 2012.



MONIT/11

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010 e n. 10/2011)		
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti		
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011		
(migliaia di euro)		
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista		
ENTRATE FINALI		a tutto il ... semestre
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti
a detrarre:	E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	Accertamenti
	E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	Accertamenti
	E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	Accertamenti
(2)	E7 Entrate correnti provenienti da trasferimenti di cui al comma 704 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.5).	Accertamenti
	E8 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010 (rif. par. B.1.6).	Accertamenti
(3)	E9 Entrate correnti provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	Accertamenti
(4)	E10 Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, legge n. 122/2010) - (rif. par. B.1.12).	Accertamenti
	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10)	Accertamenti
E11	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (1)
a detrarre:	E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	Riscossioni (1)
	E13 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	Riscossioni (1)
	E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	Riscossioni (1)
	E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	Riscossioni (1)
	E16 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.8).	Riscossioni (1)
(3)	E17 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	Riscossioni (1)
	Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17)	Riscossioni (1)
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17)	



MONIT/11

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010 e n. 10/2011) PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011 (migliaia di euro)			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
SPESE FINALI			a tutto il ... semestre
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
a detrarre:	S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	Impegni	
	S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	Impegni	
	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	Impegni	
	S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010. (rif. par. B.1.6).	Impegni	
(3)	S6 Spese correnti sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	Impegni	
	S7 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.10).	Impegni	
	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)	Impegni	
S8	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (1)	
a detrarre:	S9 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	Pagamenti (1)	
	S10 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	Pagamenti (1)	
	S11 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	Pagamenti (1)	
	S12 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	Pagamenti (1)	
(2)	S13 Spese in conto capitale sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.5).	Pagamenti (1)	
	S14 Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia di L'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 101, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.7).	Pagamenti (1)	
	S15 Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.8).	Pagamenti (1)	
(3)	S16 Spese in conto capitale sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	Pagamenti (1)	
	S17 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.10).	Pagamenti (1)	
	Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)	Pagamenti (1)	
SF N	SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7+S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)		
SFIN 11	SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)		
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2011 (determinato ai sensi dei commi da 88 a 93 o ai sensi dei commi da 138 a 143 dell'art. 1, legge n. 220/2010)		
	(5) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 11- OB)		

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui

(2) L'esclusione è operata solo dai comuni. Per gli anni 2010 e 2011 l'intervento di cui al comma 707 non è stato rifinanziato, pertanto, la relativa entrata non è richiamata nel prospetto.

(3) L'esclusione è operata solo dal comune e dalla provincia di Milano.

(4) L'esclusione è operata solo dai comuni che accertano nell'anno 2011 il contributo di cui al comma 13, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui ripartizione è stata operata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010.

(5) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.



DECRETO 26 settembre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, ventesima e ventunesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221 recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 37.395 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 21 maggio, 23 luglio e 20 novembre 2008, 22 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo, 22 aprile, 19 giugno e 24 agosto 2009, 19 febbraio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciannove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, di cui al decreto del 23 luglio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni



non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli di emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventunesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 settembre 2011; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quindici giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

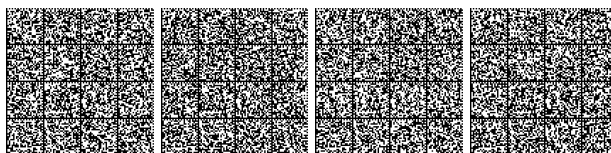
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 settembre 2011.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli



anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A12805

DECRETO 27 settembre 2011.

Modifica del condizionamento e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - si-

garette, alla tabella B) - sigari, alla tabella C) - sigaretti, alla tabella D) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, alla tabella E - altri tabacchi da fumo e alla tabella F) - tabacchi da fiuto e da mastico, allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista l'istanza con la quale la Philip Morris Italia Srl ha richiesto il cambio di condizionamento di una marca di trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, già iscritta in tariffa e che non è mai stata commercializzata nel mercato nazionale;

Viste le istanze con le quali la International Tobacco Agency Srl, la Philip Morris Italia Srl, la Santa Fe Natural Tobacco Company Italy Srl, la Imperial Tobacco Italia Srl, la Serena Srl, la Manifatture Sigaro Toscano Spa, la Teodomiro Dal Negro Spa, la Agio Cigars e la SaFolla Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) - sigarette, alla tabella B) - sigari, alla tabella C) - sigaretti, alla tabella D) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e alla tabella E) - altri tabacchi da fumo, allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella tariffa di vendita del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette Diana - confezione da 80 grammi, è variato come segue:

da: confezione da 80 grammi,

a: confezione da 75 grammi.

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:



TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AFRICAINA SENZA FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
AUSTIN BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
AUSTIN GOLD	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
AUSTIN RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
AUSTIN RED 100s	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
BLACK DEVIL FINEST FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
CHE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
CHE BLANCO	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
CITY VIBES	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
COUNTRY VIBES	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DUCAL BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
DUCAL FILTER	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
EGALITE BLANCHES	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR EXTRA TASTE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ELIXYR RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ESSE	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
ESSE BLUE	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
FRATERNITE BLONDES	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FREE JACK	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
GARETT BLUE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
GARETT SILVER	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
LIBERTE BRUNES	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MANITOU VIRGINIA GOLD	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MANITOU VIRGINIA GOLD	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
MARYLAND BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MARYLAND MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
MARYLAND RED	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PUEBLO	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PUEBLO BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ROCKIES	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
ROCKIES BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
S'ISULA BLU	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
S'ISULA ROSSA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20

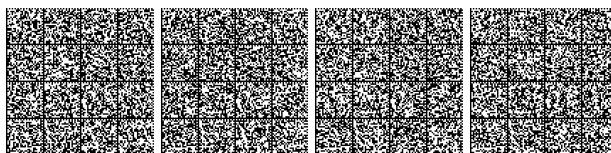
TABELLA B - SIGARI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AMMEZZATI TOSCANO GARIBALDI	da 5 pezzi	132,00	136,00	3,40
PEDRONI ANISETTE LUNGO	da 5 pezzi	276,00	280,00	7,00
TOSCANO ORIGINALE	da 2 pezzi	550,00	570,00	5,70



TABELLA C - SIGARETTI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AGIO MINI MEHARI'S ANISETTE	da 10 pezzi	116,00	120,00	3,00
AGIO MINI MEHARI'S BRASIL	da 10 pezzi	116,00	120,00	3,00
AGIO MINI MEHARI'S ECUADOR	da 10 pezzi	116,00	120,00	3,00
AGIO MINI MEHARI'S FILTER VANILLA	da 20 pezzi	86,00	90,00	4,50
AGIO MINI MEHARI'S JAVA	da 10 pezzi	116,00	120,00	3,00
AGIO MINI MEHARI'S SWEET ORIENT	da 10 pezzi	116,00	120,00	3,00
AGIO MINI MEHARI'S VANILLA	da 20 pezzi	84,00	86,00	4,30
CANDLELIGHT FILTER AROMATIC	da 10 pezzi	80,00	88,00	2,20
CANDLELIGHT FILTER VANILLA	da 10 pezzi	80,00	88,00	2,20
CANDLELIGHT MINI AROMATIC	da 10 pezzi	80,00	88,00	2,20
CANDLELIGHT MINI VANILLA	da 10 pezzi	80,00	88,00	2,20
PANTER DESSERT	da 20 pezzi	78,00	82,00	4,10
PANTER FILTER DESSERT 20	da 20 pezzi	80,00	84,00	4,20

TABELLA D - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AMIRAL 40	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
BUENA VISTA AMERICAN BLEND	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
BUENA VISTA AMERICAN BLEND	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 160	da 160 grammi	130,00	150,00	24,00
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 70	da 70 grammi	130,00	150,00	10,50
BUENA VISTA VIRGINIA	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
BUENA VISTA VIRGINIA	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
BUENA VISTA VIRGINIA 160	da 160 grammi	130,00	150,00	24,00
BUENA VISTA VIRGINIA 70	da 70 grammi	130,00	150,00	10,50
BUENA VISTA WHITE	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
BUENA VISTA WHITE	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
BUENA VISTA WHITE 160	da 160 grammi	130,00	150,00	24,00
BUENA VISTA WHITE 70	da 70 grammi	130,00	150,00	10,50
CHE	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
CHE	da 25 grammi	130,00	150,00	3,75

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CHESTERFIELD ORIGINAL	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
CHESTERFIELD ORIGINAL	da 80 grammi	130,00	150,00	12,00
CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN	da 25 grammi	130,00	150,00	3,75
CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN	da 80 grammi	130,00	150,00	12,00
DIANA	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
DIANA	da 75 grammi	130,00	150,00	11,25
DRUM 100% TOBACCO	da 25 grammi	130,00	150,00	3,75
DRUM BRIGHT BLUE	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
DRUM ORIGINAL	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
DRUM WHITE	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
DRUM YELLOW	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
ELIXYR 100 A.B.	da 100 grammi	130,00	150,00	15,00
ELIXYR AMERICAN BLEND 40	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
ELIXYR BLOND ROLLING TOBACCO 30G	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
ELIXYR BLUE MAXX	da 60 grammi	130,00	150,00	9,00



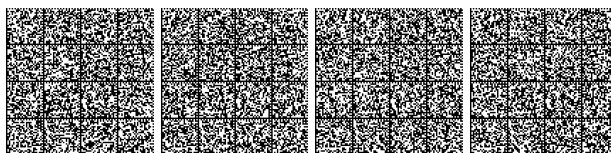
ELIXYR FINE AMERICAN BLEND	da 100 grammi	130,00	150,00	15,00
ELIXYR RED AMERICAN ROLLING TOBACCO 30G	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
ELIXYR RED MAXX	da 60 grammi	130,00	150,00	9,00
ELIXYR ROLLING CHOICE VIRGINIA 30G	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
FORTUNA AZUL	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
FORTUNA AZUL	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
FORTUNA ROJO	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
FORTUNA ROJO	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
GOLDEN MIDWAY	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
GOLDEN VIRGINIA	da 40 grammi	135,00	150,00	6,00
GOLDEN VIRGINIA GREEN	da 25 grammi	136,00	150,00	3,75
GOLDEN VIRGINIA YELLOW	da 25 grammi	136,00	150,00	3,75
GOLDEN VIRGINIA YELLOW 40	da 40 grammi	135,00	150,00	6,00
JPS VIRGINIA 40G	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
NATURAL AMERICAN SPIRIT	da 30 grammi	155,00	160,00	4,80
NATURAL AMERICAN SPIRIT 20	da 20 grammi	160,00	185,00	3,70
NATURAL AMERICAN SPIRIT 80	da 80 grammi	140,00	150,00	12,00
NATURAL AMERICAN SPIRIT ORGANIC BLEND	da 25 grammi	200,00	208,00	5,20
ORIGENES	da 30 grammi	135,00	150,00	4,50
ORIGENES 75G	da 75 grammi	132,00	150,00	11,25
ORIGENES VIRGINIA 30GR	da 30 grammi	135,00	150,00	4,50
ORIGENES VIRGINIA 75GR	da 75 grammi	132,00	150,00	11,25
PETER STUYVESANT GOLD 100G	da 100 grammi	130,00	150,00	15,00
PETER STUYVESANT GOLD 20 GR.	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100G	da 100 grammi	130,00	150,00	15,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 20 GR.	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
PORTLAND AMERICAN BLEND	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
PORTLAND AMERICAN BLEND	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
PORTLAND AMERICAN BLEND 160	da 160 grammi	130,00	150,00	24,00
PORTLAND AMERICAN BLEND 70	da 70 grammi	130,00	150,00	10,50
PORTLAND VIRGINIA	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
PORTLAND VIRGINIA	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
PORTLAND VIRGINIA 160	da 160 grammi	130,00	150,00	24,00

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
PORTLAND VIRGINIA 70	da 70 grammi	130,00	150,00	10,50
PORTLAND WHITE	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
PORTLAND WHITE	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
PORTLAND WHITE 160	da 160 grammi	130,00	150,00	24,00
PORTLAND WHITE 70	da 70 grammi	130,00	150,00	10,50
ROCKIES BLUE	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
ROCKIES BLUE	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
ROCKIES MENTHOL	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
ROCKIES RED	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
ROCKIES VIRGINIA	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
ROCKIES VIRGINIA YELLOW	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
ROCKIES VIRGINIA YELLOW	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
ROCKIES XXL AMERICAN BLEND	da 20 grammi	130,00	150,00	3,00
ROCKIES XXL AMERICAN BLEND	da 70 grammi	130,00	150,00	10,50



VAN NELLE HALF ZWARE SHAG	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
WEST RED	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00

TABELLA E – ALTRI TABACCHI DA FUMO				
TRINCIATI PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AMPHORA BLACK CAVENDISH SPECIAL RESERVE	da 50 grammi	175,00	185,00	9,25
AMPHORA FULL AROMA	da 50 grammi	155,00	165,00	8,25
AMPHORA GOLDEN BLEND SPECIAL RESERVE	da 50 grammi	175,00	185,00	9,25
AMPHORA MATURE BLEND	da 50 grammi	155,00	165,00	8,25
AMPHORA ORIGINAL BLEND	da 50 grammi	155,00	165,00	8,25
AMPHORA RICH AROMA	da 50 grammi	155,00	165,00	8,25
COMUNE	da 40 grammi	105,00	107,50	4,30
FORTE	da 40 grammi	110,00	115,00	4,60
ITALIA	da 40 grammi	125,00	127,50	5,10
SAVINELLI ARMONIA	da 50 grammi	150,00	152,00	7,60



Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 34

11A12842

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Stephanie Dorfmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Stephanie Dorfmann;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i be-

neficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni comprensiva della formazione didattico pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario Laurea «Bachelorstudium Instrumental (Gesangs) pädagogic (IGP) Klavier» (pianoforte) conseguita presso l'«Universität Mozarteum» di Salisburgo (Austria) il 23 giugno 2010, posseduto dalla cittadina italiana Stephanie Dorfmann nata a Bolzano il 22 settembre 1985, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:

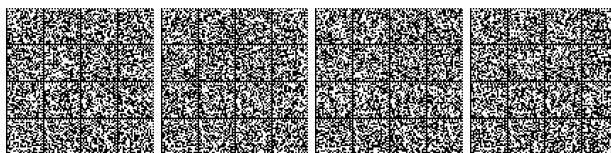
77/A- Strumento musicale nella scuola media – Pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12488



DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Grounidou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dalla prof.ssa Maria Grounidou;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta, ai sensi della Legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la dichiarazione del Consolato Onorario d'Italia in Rodi del 5 luglio 2007 nella quale si attesta che l'interessata è insegnante effettiva di inglese, assunta il 31 agosto 2006 nell'istruzione di II grado pubblica e che ciò dà pieno diritto di insegnare nelle scuole di istruzione primaria e secondaria (6-18 anni) in Grecia;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto, ai sensi della legge 17 febbraio 2000, n. 6, della provincia autonoma di Bolzano ha superato presso l'Intendenza scolastica di Bolzano, l'esame di competenza linguistica necessaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella

per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Ptychio» in Lettere, Filologia e Lingua inglese, rilasciato il 19 luglio 2000 dall'Università degli Studi «Aristotelio» di Salonicco, posseduto dalla cittadina ellenica Maria Grounidou nata a Alexandroupolis (Grecia) il 21 gennaio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione, all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A Inglese - Lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere (inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

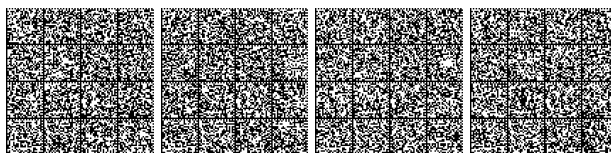
11A12489

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Erica Gambini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio



1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Erica Gambini;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane funzionanti all'estero;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale maturata dall'interessata e l'ulteriore attività formativa ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:
diploma di istruzione post secondario: «Licencié en Arts plastiques, visuels et de l'espace; champ interdisciplinaire: Recherches picturales et tridimensionnelles; option: dessin», conseguito il 3 giugno 2006 presso l'École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles (Belgio);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diplôme d'Agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur», conseguito il 22 giugno 2007 presso l'École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles (Belgio),

posseduto dalla cittadina italiana Erica Gambini, nata a Pieve di Cadore (BL) 16 settembre 1983, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

28/A Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado

25/A Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria superiore.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12490

DECRETO 2 settembre 2011.

Adozione dello Statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo - INVALSI.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 612, 613, 614 e 615;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari», convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, ed in particolare l'art. 1, commi 4, lettera b) e 5;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, «Riordino degli enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165»;



Visto l'art. 2, comma 4-*undevicies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante disposizioni urgenti per l'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ed, in particolare, l'art. 9, comma 8, che affida alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'art. 2, comma 4-*undevicies*, del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, la realizzazione delle prove nazionali standard previste dall'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare, l'art. 19, commi 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 con cui è stato nominato il Commissario straordinario dell'Istituto;

Considerato che l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 conferma la natura giuridica e le competenze dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito denominato Istituto, quale ente di ricerca nel settore dell'istruzione, sottoposto alla vigilanza di questo Ministero;

Considerato inoltre, che l'art. 2 del decreto legislativo n. 213 del 2009 riconosce autonomia statutaria agli enti di ricerca, nel rispetto dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione, in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori allegata alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, adottando i propri statuti in conformità alle disposizioni della legge n. 165 del 2007;

Considerato che il medesimo art. 2 prevede che gli enti di ricerca devono adottare e adeguare i propri statuti in conformità con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento;

Considerato altresì, che l'art. 3 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che lo statuto specifici ed articoli la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonché dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività, disponendo la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione, garantendo comunque l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative e la rappresentatività dei componenti, secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 1, lettera f) della legge n. 165 del 2007, citata;

Preso atto che, l'Istituto non si è dotato dello statuto entro i termini indicati dalla suddetta disposizione legislativa;

Atteso che l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che, in caso di inottemperanza alla deliberazione degli statuti da parte degli organi dell'Istituto, il Ministero con proprio decreto, fatta salva la possibilità di applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165, può provvedere in via sostitutiva alla deliberazione degli stessi;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Per le finalità indicate in premessa è adottato, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante «Riordino degli enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165», ed avvalendosi del potere sostitutivo previsto dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, lo statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Art. 2.

Pubblicità ed informazione dell'intervento

1. Lo statuto, il cui testo riportato in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pubblicato, anche per estratto come previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e contestualmente sul sito web dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Roma, 2 settembre 2011

Il direttore generale: PALUMBO

ALLEGATO

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI)

STATUTO

Articolo 1
(*Natura giuridica*)

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito denominato «Istituto», è ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esso costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 2, com-



ma 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2. L'Istituto, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».

Articolo 2 (Finalità)

1. L'Istituto, attraverso le attività di valutazione nazionali e internazionali, promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d'Istruzione e dell'economia italiana, nel quadro degli obiettivi fissati in sede europea e internazionale.

2. L'Istituto, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano nazionale per la ricerca, di seguito denominato «PNR», esplica funzioni di rilevante interesse economico e sociale e, conseguentemente, nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, con le amministrazioni pubbliche, le Regioni e gli enti locali, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento.

3. L'Istituto ispira la propria azione a quanto previsto dalla Carta europea dei ricercatori allegata alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, opera secondo le disposizioni previste dal presente Statuto, definisce i propri piani di attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme primarie che ne definiscono i compiti e tenendo conto delle priorità strategiche, degli indirizzi generali e degli obiettivi definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro».

4. Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione l'Istituto ha il compito di elaborare modelli e metodologie per la valutazione degli apprendimenti degli alunni e di concorrere alla valutazione delle istituzioni scolastiche, di promuovere e realizzare con prove nazionali standard periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti, curando l'elaborazione e la diffusione dei risultati della valutazione, di predisporre prove a carattere nazionale per gli esami di Stato nell'ambito della normativa vigente, di svolgere attività di supporto e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove nazionali standard per la valutazione degli apprendimenti finalizzate alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione, di concorrere alle azioni di sviluppo della cultura del merito promosse dalla «Fondazione per il merito», di cui all'articolo 9, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e di svolgere attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando la partecipazione italiana a progetti internazionali ed europei in campo educativo e valutativo.

Articolo 3 (Sede legale istituzionale)

1. L'Istituto ha sede legale in Frascati (Roma), nel complesso denominato «Villa Falconieri» sito in via Borromini, 5.

Articolo 4 (Missione e obiettivi)

1. L'Istituto, per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal PNR, dal Documento di visione strategica decennale, di seguito denominato «DVS», dal Piano triennale di attività, di seguito denominato «PTA» e, relativamente al sistema dell'istruzione, delle priorità strategiche e degli obiettivi generali delle politiche educative nazionali, fissate nelle direttive del Ministro, nonché delle apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

2. Per la realizzazione della missione e degli obiettivi sopra indicati l'Istituto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;

b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;

c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti;

d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;

e) lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;

f) lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;

g) lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

h) lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE ex ANSAS).

3. Sono attribuiti all'Istituto, inoltre, i seguenti compiti:

a. realizzazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, affidata dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

b. studio di modelli e metodologie per la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche e dei dirigenti scolastici a supporto dei compiti affidati al Corpo ispettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

c. monitoraggio sulle attività poste in essere dalle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, ai fini dell'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

d. monitoraggio e valutazione dei percorsi e valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dal riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali»; decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici»; decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante norme di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei»).

4. Ulteriori compiti possono essere svolti dall'Istituto sulla base delle previsioni di nuove leggi o regolamenti, delle direttive del Ministro, nonché sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto.



Articolo 5

(Piani di attività e determinazione dell'organico)

1. L'Istituto, in coerenza con il PNR, e nel contesto dei programmi internazionali di valutazione dei sistemi scolastici, predispone il DVS decennale.

2. L'Istituto, in attuazione del DVS decennale, opera sulla base di un PTA, aggiornato annualmente. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del fabbisogno del personale sia a tempo determinato che indeterminato.

3. Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale, per i profili di compatibilità giuridica e finanziaria, e trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante.

5. In coerenza con il PTA, e dei relativi aggiornamenti annuali, e sulla base del conseguente fabbisogno finanziario e di personale, l'Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina la consistenza e le variazioni dell'organico.

6. Il fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico sono approvate dal Ministero vigilante previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione – Dipartimento per la funzione pubblica.

7. I pareri obbligatori di cui al comma 6 sono resi ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

(Entrate)

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dai contributi ordinari a carico del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca;

b) da finanziamenti e contributi non ordinari finalizzati anche alla realizzazione del PTA dei relativi aggiornamenti annuali;

c) da finanziamenti e contributi finalizzati all'attuazione di leggi speciali;

d) da finanziamenti e contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) da finanziamenti e contributi di Regioni, Enti locali, fondazioni, associazioni, istituzioni;

f) dai proventi realizzati per la fornitura di servizi;

g) dal ricavo di attività di ricerca svolte, previa la stipula di contratti, nell'interesse di soggetti pubblici e privati, nonché dal ricavo della cessione di diritti di proprietà intellettuale;

h) da ogni altra eventuale entrata di qualsiasi provenienza, pubblica o privata, nonché da eredità, lasciti, donazioni e contributi volontari.

Articolo 7

(Strumenti)

1. L'Istituto, per lo svolgimento dei propri compiti, dei progetti in convenzione, dei progetti in affidamento e di ogni altra attività connessa, secondo criteri e modalità determinati con i Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità di cui all'articolo 16, può:

a) stipulare accordi e convenzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota azionaria pari o superiore al 50% del predetto capitale sociale è richiesto, previa informativa al Ministero vigilante, il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere;

c) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

d) fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

Articolo 8

(Organi dell'Istituto)

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

d) il Consiglio tecnico-scientifico.

2. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono selezionati con le procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione, di ricerca e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le medesime modalità di cui al comma 2.

5. Le indennità di carica del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Istituto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La carica di Vice Presidente non dà titolo ad indennità aggiuntive rispetto a quella percepita quale componente del Consiglio di amministrazione.

6. Il Consiglio tecnico-scientifico dell'Istituto, di cui al successivo articolo 11, è organo con funzioni consultive.

Articolo 9

(Presidente)

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dura in carica quattro anni, e può essere riconfermato una sola volta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, con facoltà di conferire deleghe e procure, ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Direttore generale;

b) convoca il Consiglio tecnico-scientifico stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto;

c) formula le proposte al Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, per la definizione del DVS decennale, del PTA dell'Istituto e dei relativi aggiornamenti annuali;

d) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali, nonché delle direttive ministeriali e delle linee-guida definite in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

e) adotta, in caso di urgenza, sentito il Direttore generale per i profili relativi alle compatibilità giuridiche e finanziarie, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;

f) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Istituto;

g) individua il candidato per l'incarico di Direttore generale, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e adotta il conseguente provvedimento;

h) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, gli incarichi ai responsabili delle strutture di ricerca e di supporto dell'Ente;

i) richiede al Consiglio tecnico-scientifico specifici approfondimenti su argomenti da trattare in Consiglio di amministrazione;

j) richiede pareri alle Autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato;



k) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale per i profili relativi alle compatibilità giuridiche e finanziarie, di deliberare in merito ai piani di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato e all'attivazione di rapporti di collaborazione con esperti esterni, nonché di comandi e distacchi;

l) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale per i profili relativi alle compatibilità giuridiche e finanziarie, di deliberare in merito all'emanazione di bandi per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e di collaborazione coordinata e continuativa e alla stipulazione dei relativi contratti;

m) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

n) cura la predisposizione del rapporto annuale sull'attività svolta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sulla base della relazione sulla gestione presentata dal Direttore generale;

o) può conferire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e senza introdurre maggiori oneri, deleghe specifiche ai Consiglieri;

p) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Istituto sulla base dei criteri adottati dal Consiglio di amministrazione;

q) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.

3. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei consiglieri.

5. Per lo svolgimento delle sue attività il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza le cui attribuzioni e funzioni sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 10 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto dal Presidente e da due membri, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 213 del 2009, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell'amministrazione scolastica.

2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.

3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:

a) delibera il DVS decennale, il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali;

b) determina le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione, proposti dal Presidente, in coerenza con il PNR, il DVS decennale, il PTA triennale, e i relativi aggiornamenti annuali, nonché degli indirizzi generali e degli obiettivi definiti dal Ministro nell'ambito delle priorità strategiche e delle linee-guida concordate in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

c) delibera, a maggioranza dei componenti, in ordine alla definizione e modifiche dello Statuto, nonché dei Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità, di cui al successivo articolo 16;

d) delibera l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative eventuali variazioni, del conto consuntivo e delle rispettive relazioni di accompagnamento;

e) delibera la ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

f) delibera l'affidamento dell'incarico al direttore generale dell'Istituto, la nomina dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico e dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

g) delibera in ordine alla definizione del trattamento economico relativo all'incarico di Direttore generale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15;

h) delibera, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui al successivo articolo 13, in ordine alla valutazione annuale e all'attribuzione dei premi al Direttore generale, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) delibera l'organizzazione complessiva dell'Istituto, fatte salve le prerogative del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

j) delibera, sentito il direttore generale, in ordine alla individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree in cui si articola l'organizzazione dell'Istituto;

k) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;

l) delibera in ordine alla partecipazione a società, fondazioni, consorzi, nonché alla stipulazione di convenzioni e accordi quadro con le università e con altri enti e organismi pubblici o privati, nazionali e internazionali, ovvero di accordi di collaborazione di rilevante interesse;

m) delibera l'accettazione di donazioni, eredità o legati;

n) delibera l'adozione del Piano della performance e la Relazione sulla performance, nonché il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui agli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, e gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;

o) delibera in ordine alla programmazione e definizione su base triennale degli obiettivi della gestione, sentito il direttore generale, che a sua volta consulta i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;

p) verifica, con il supporto del direttore generale e dei dirigenti, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui alla lettera precedente durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;

q) delibera, su proposta del Direttore generale, la consistenza e le variazioni dell'organico, la programmazione triennale e annuale del fabbisogno del personale, ivi incluse le relative azioni di formazione;

r) delibera l'autorizzazione al Direttore Generale a bandire le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, ivi inclusi i comandi e i distacchi, nonché quelle volte al conferimento di incarichi di collaborazione con soggetti esterni all'Istituto, secondo le procedure definite dal Regolamento di organizzazione e del personale;

s) delibera il conferimento di incarichi intuitu personae a soggetti esterni all'Istituto al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento di organizzazione e del personale;

t) delibera in ordine ad ogni altra materia di indirizzo e programmazione, non espressamente riservata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Istituto ad altri organi.

4. I consiglieri possono motivatamente richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione, con l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.

5. Le sedute del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 11 (Consiglio tecnico-scientifico)

1. Il Consiglio tecnico-scientifico, i cui componenti sono selezionati, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra esperti e personalità, anche stranieri, di alta qualificazione, professionalità ed esperienza nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della valutazione degli apprendimenti, delle istituzioni scolastiche e dei sistemi educativi e formativi, ha compiti consultivi nei confronti del Consiglio di amministrazione, relativamente agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Istituto.

2. Il Consiglio tecnico-scientifico:

a) esprime il parere tecnico-scientifico sul DVS decennale, sulla proposta di PTA e sui relativi aggiornamenti annuali;

b) realizza, su richiesta del Presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca, delle metodologie e degli strumenti della valutazione degli apprendimenti, delle istituzioni scolastiche e dei sistemi educativi e formativi a livello nazionale, europeo e internazionale;



c) formula proposte in funzione della elaborazione del DVS decennale, del PTA triennale, e dei relativi aggiornamenti annuali;

d) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca nel settore della valutazione degli apprendimenti, delle istituzioni scolastiche e dei sistemi educativi e formativi;

e) propone misure volte a favorire la dimensione europea ed internazionale delle attività dell'Istituto, attraverso forme di collaborazione e cooperazione tecnica e scientifica con istituzioni ed enti di altri paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica;

f) esprime il parere sulle proposte di acquisti di libri e abbonamenti per la biblioteca;

g) esprime il parere sulle proposte di pubblicazione di articoli, working paper e rapporti sul sito istituzionale dell'Istituto;

h) valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'Istituto, e valida i dati sulla produttività scientifica da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, utilizzando le competenze specifiche all'interno dell'Istituto ed eventualmente esperti esterni che operano a titolo gratuito;

i) esprime il parere sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Istituto.

3. I pareri espressi dal Consiglio tecnico-scientifico ai sensi del comma 2 del presente articolo hanno carattere non vincolante.

4. Il Consiglio tecnico-scientifico è composto da tre membri esterni e da due membri interni provenienti dalla comunità scientifica dell'INVALSI. Per la designazione dei membri esterni il Presidente individua un numero di candidati pari almeno al doppio del numero degli stessi, previo esperimento di forme di consultazione, definite preventivamente dal Consiglio di amministrazione, con la comunità scientifica e professionale di riferimento e degli enti pubblici e privati che operano nel settore della valutazione, della formazione e della ricerca. Per l'individuazione dei membri interni le procedure sono definite nel Regolamento di organizzazione e del personale.

5. Il Consiglio tecnico-scientifico, i cui componenti possono essere confermati una sola volta, dura in carica quattro anni. Il Consiglio tecnico-scientifico, che si riunisce di norma almeno due volte all'anno, è convocato tutte le volte che il Presidente dell'Istituto ne ravvisi la necessità. L'ordine del giorno dei lavori è concordato con il Presidente dell'Istituto.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, taluni componenti del Consiglio tecnico-scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, oppure non partecipino a tre sedute consecutive, possono essere sostituiti previo esperimento di nuova consultazione. I nuovi consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio tecnico-scientifico.

Articolo 12

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si compone di tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti i bilanci preventivi, variazioni ai medesimi, conti consuntivi, operazioni finanziarie e partecipazioni in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e accertamenti di residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche e su ogni questione da esso rilevata.

4. Il Collegio dei revisori effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modifiche e integrazioni. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

5. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio può chiedere al Presidente dell'Istituto la convocazione del Consiglio di amministrazione.

6. Le indennità di carica del Presidente e dei componenti sono determinate, a valere sul bilancio dell'Istituto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 13

(Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV))

1. Il Consiglio di amministrazione nomina, su proposta del Presidente, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150.

2. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, una struttura tecnica permanente per le attività di supporto di competenza del medesimo Organismo.

Articolo 14

(Vigilanza ministeriale e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)

1. I bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Istituto, la relazione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono inviati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze.

2. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni e integrazioni. Nell'ipotesi in cui non sia possibile ottenere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, o per esigenze specifiche, l'Istituto, sulla base di una motivata deliberazione a stare in giudizio adottata dal Consiglio di amministrazione, e comunque da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, può conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa anche ad avvocati del libero foro e ad altri professionisti.

Articolo 15

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la responsabilità della gestione, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con facoltà d'intervento e proposta, senza diritto di voto.

2. Il Direttore generale:

a) predisporre, con il supporto degli uffici amministrativi, il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto;

b) elabora, in coerenza con le linee guida approvate dal Consiglio di amministrazione, la proposta preliminare di PTA, il piano annuale di formazione del personale, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto, e di verifica dei risultati gestionali ed economici, da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di amministrazione;

c) cura il reclutamento del personale e la gestione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie in modo da assicurare le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti dal PTA e dai relativi aggiornamenti annuali, esercitando autonomi poteri di spesa;

d) conferisce gli incarichi ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di ricerca e di supporto, previo parere vincolante del Consiglio di amministrazione circa la validità dei loro curricula, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e strumentali;

e) impartisce istruzioni e indirizzi operativi alle strutture dell'ente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione le attribuzioni della dirigenza



amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca, fatti salvi gli aspetti amministrativi;

f) propone al Consiglio di amministrazione le procedure organizzative per l'applicazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali.

3. Il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato la cui durata non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è conferito dal Presidente ed è rinnovabile. L'incarico cessa, ove non rinnovato, decorsi novanta giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato, anche relativamente al trattamento economico, con contratto di diritto privato.

5. Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni, ivi compreso il Ministero vigilante, è collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Il Direttore generale può designare un dirigente dell'Istituto quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 16

(Incompatibilità e decadenza)

1. Il Presidente e il Direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di società.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca in cui è presente l'INVALSI.

3. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività, fatte salve le esclusioni oggettive di cui all'art.53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e gli incarichi autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore generale si dedica esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astiene dal porre in essere atti e dal presentare proposte in situazione di conflitto d'interessi. Per la definizione di conflitto d'interessi si fa riferimento, per quanto compatibile, alla previsione di cui all'art.3 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

5. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti, qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato dal Ministro per quanto riguarda gli incarichi relativi agli organi dell'Istituto e dal Consiglio di amministrazione per gli altri incarichi, comporta la decadenza dai medesimi incarichi.

Articolo 17

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca e dalla normativa vigente.

2. In coerenza con quanto previsto dal PTA, l'Istituto si avvale di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali la cui copertura finanziaria è prevista da leggi di spesa di natura permanente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, e successive modifiche; in relazione ai medesimi fini istituzionali, l'Istituto può altresì avvalersi di collaboratori occasionali esterni nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale scopo.

3. Per l'attuazione del PTA e/o di singoli progetti su affidamento esterno, l'Istituto può altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della Legge n. 266/2005, e successive modifiche, a seconda della natura della prestazione lavorativa richiesta, in relazione allo svolgimento di attività individuate dalle direttive ministeriali o alla realizzazione di singoli progetti, la cui copertura finanziaria è prevista da leggi specifiche di spesa di natura non permanente o dalle singole convenzioni.

4. L'Istituto può avvalersi, anche con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre Pubbliche amministrazioni. I comandi

o i distacchi sono disposti secondo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione e del personale.

5. La consistenza e le variazioni dell'organico, su proposta del Direttore generale, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base del piano di fabbisogno del personale predisposto in coerenza con quanto previsto dal PTA.

Articolo 18

(Regolamenti)

1. L'Istituto, sentite le organizzazioni sindacali, si dota dei seguenti Regolamenti:

a) Regolamento di organizzazione e del personale;

b) Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

2. I Regolamenti di cui al comma 1, definiscono l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto sulla base dei principi enunciati dal successivo articolo 19.

3. Il Regolamento di organizzazione e del personale, in particolare, deve prevedere:

a. l'articolazione dell'Istituto in tre macroaree organizzative: una per i Servizi amministrativi, una per i Servizi tecnico-informativi e una per la Ricerca e la valutazione, individuando per le prime due macroaree i relativi uffici e servizi, e, per la terza le specifiche aree tematiche nelle quali si articola l'attività di ricerca e di valutazione e le sezioni interne delle stesse, nonché i profili professionali cui affidare la responsabilità delle diverse strutture;

b. l'articolazione della dotazione organica dell'Istituto in aree, profili e livelli professionali;

c. le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale, nel rispetto delle norme generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni e della procedura di selezione pubblica relativa ai comandi di cui al comma 4 dell'articolo precedente;

d. la definizione dei criteri generali per l'organizzazione del lavoro.

4. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, in particolare, deve prevedere:

a) la disciplina dei criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio;

b) la disciplina delle procedure per lo svolgimento delle attività negoziali;

c) le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

Articolo 19

(Principi di organizzazione e programmazione)

1. L'Istituto:

a) definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo, competenze e responsabilità gestionali, funzioni valutative e di controllo;

b) assicura il rispetto della trasparenza ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

c) promuove la valorizzazione, la partecipazione e la rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;

d) promuove la collaborazione con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa e le università, al fine di massimizzare le sinergie e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;

e) favorisce la dimensione europea e internazionale della ricerca, nonché la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, anche al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca;

f) adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori allegata alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione;

g) adotta misure antidiscriminatorie e promuove le pari opportunità;



h) assicura la coerenza e l'integrazione tra la programmazione delle attività e la programmazione finanziaria.

Articolo 20
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Statuto è emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213.

2. Lo Statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Istituto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le modifiche e integrazioni al presente Statuto sono adottate con le procedure previste dal predetto decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e le altre disposizioni di leggi vigenti che disciplinano la materia.

11A12493

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 luglio 2011.

Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile ed in particolare l'art. 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera f), del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, che prevede l'effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), punto 5), del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, che prevede che all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera c-bis: "c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione,

da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul S.O. n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Considerato che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione delle prestazioni entro tempi correlati alle necessità di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;

Tenuto conto che l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010 sul documento recante "Sistema CUP - Linee guida nazionali" prevede che le farmacie possano costituire un canale di accesso e fruizione del sistema CUP attraverso postazioni di lavoro integrate con il sistema CUP di riferimento;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

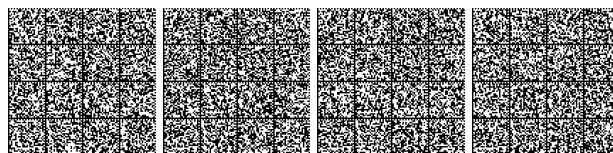
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto l'art. 1, comma 796, lettera r), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite da provvedimenti regionali;

Vista la delibera n. 36 del 19 novembre 2009 con la quale l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il documento contenente "Linee Guida in tema di referti on-line";

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010;

Considerato che in data 19 gennaio 2011 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso sullo schema



di decreto parere favorevole con ulteriori indicazioni e raccomandazioni, al fine di conformare pienamente la disciplina della materia ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuto, pertanto, di procedere al recepimento nello schema di decreto delle predette indicazioni e raccomandazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali nel citato parere del 19 gennaio 2011, con particolare riferimento agli articoli 3, comma 1, lettera a), lettera b), lettera e), 4, comma 3, lettera e) e 6;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Sistema "Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP)", il sistema informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l'intera offerta del Servizio Sanitario Nazionale;

b) "farmacie", le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;

c) "canale di accesso", ogni canale che consente al cittadino di fruire dell'accesso, diretto o mediato, al Sistema CUP;

d) "postazione dedicata", la postazione informatizzata attraverso la quale le farmacie erogano i servizi di cui all'art. 2.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Nel rispetto del modello organizzativo regionale, le farmacie, attraverso la postazione dedicata, possono operare quali canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritirare i relativi referti.

2. Sono esclusi dai servizi di cui al comma 1:

a) le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio sanitario nazionale;

b) gli esami di laboratorio ad accesso diretto;

c) le urgenze di primo e secondo livello;

d) le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull'applicazione collegata al sistema CUP, una diversa modalità di prenotazione.

3. I servizi di cui al comma 1 saranno resi sulla base di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di

livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi regionali fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 1.

Art. 3.

Procedura di prenotazione, pagamento e ritiro referti

1. La procedura di prenotazione, pagamento e ritiro referti di cui all'art. 2, che potrà essere attivata nelle farmacie secondo le modalità tecniche previste dal successivo art. 4, dovrà prevedere le seguenti fasi:

a) Informativa e raccolta del consenso. In questa prima fase, viene illustrata all'assistito l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e viene raccolto il relativo consenso al trattamento dei dati. La raccolta del consenso verrà annotata al fine di tenerne memoria per gli accessi successivi per finalità analoghe, anche presso altre farmacie. Nel caso in cui il Sistema CUP preveda l'invio di SMS o messaggi di posta elettronica per ricordare all'assistito gli estremi della prenotazione ovvero per la conferma o la disdetta della stessa e invio di attestazioni di pagamento, occorrerà esplicitarlo nell'informativa e raccogliere separato consenso. In ogni caso le comunicazioni all'assistito attraverso SMS o posta elettronica non dovranno contenere indicazioni di dettaglio circa la tipologia di prestazione, l'esito e le credenziali d'accesso.

b) Riconoscimento dell'assistito. La farmacia deve assicurare il corretto ed univoco riconoscimento dell'assistito che richiede l'accesso ai servizi del Sistema CUP. Ai fini dell'identificazione l'identità dell'assistito è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione di un documento di riconoscimento. Ai fini dell'accesso al servizio il cittadino dovrà esibire la Tessera Sanitaria.

c) Prenotazione. Ai fini della prenotazione occorre esibire la prescrizione medica. La prenotazione avviene secondo criteri di scorrimento temporale senza discontinuità, offrendo all'assistito, in prima istanza, il primo posto libero estrapolato dall'intera offerta disponibile, nell'ambito territoriale di riferimento dell'assistito, e successivamente le ulteriori disponibilità, qualora l'assistito ne faccia richiesta, in coerenza con i criteri definiti per l'accesso alle diverse tipologie di prestazioni. All'atto dell'inserimento dei dati ai fini della prenotazione delle prestazioni vengono effettuati opportuni controlli automatizzati, in grado di verificare per la specifica prestazione richiesta, l'eventuale pre-esistenza di altre prenotazioni della medesima prestazione, al fine di prevenire la prenotazione multipla di più prestazioni a fronte della stessa prescrizione medica nell'ambito dell'insieme delle strutture erogatrici di pertinenza del Sistema CUP. La farmacia, attraverso il Sistema CUP, può inoltre consentire al cittadino la disdetta o la variazione della prenotazione.

d) Servizio di pagamento. Presso la farmacia, quale canale di accesso ai servizi del Sistema CUP, deve essere consentito il pagamento, anche mediante sistemi elettronici di pagamento, della quota di partecipazione a carico del cittadino, calcolata sulla base delle informazioni rilevate dalla prescrizione.



e) Spedizione e ritiro dei referti. Il Sistema CUP può consentire al cittadino la possibilità di richiedere la consegna presso la farmacia dei referti corrispondenti alle prestazioni effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Di tale modalità deve essere data indicazione nell'informativa relativa al trattamento dei dati e acquisito specifico consenso per la singola prestazione. Nel caso in cui il cittadino si avvalga dell'opzione di consegna del referto presso la farmacia, il ritiro avviene mediante la consegna all'assistito del referto da parte dell'operatore della farmacia incaricato di tale servizio. Il referto può essere sia l'originale cartaceo in busta chiusa sia, qualora la struttura sanitaria presso la quale è stata effettuata la prestazione preveda tale possibilità, una copia stampata del referto digitale, avente valore legale ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso devono essere adottati misure e accorgimenti atti a garantire che l'accesso dell'operatore al referto digitale sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all'interessato, nonché ad impedire la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia. Il ritiro del referto può essere effettuato anche mediante delega ad un terzo, purché questi produca una delega scritta del delegante accompagnata dalla copia di un documento di identità dello stesso e un proprio documento d'identità in corso di validità.

Art. 4.

Modalità e regole tecniche

1. Le farmacie effettuano le prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale tramite il Sistema CUP di riferimento la cui connessione avviene preferibilmente attraverso le regole stabilite dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

2. Le Regioni e Province Autonome, le aziende sanitarie titolari dei trattamenti dei dati o gli eventuali enti concessionari del Sistema CUP, coerentemente agli specifici accordi realizzati, provvederanno a:

a) fornire alle farmacie l'accesso al sistema CUP di riferimento per via telematica, per le esclusive finalità di fornitura del servizio di cui all'art. 2;

b) formare gli operatori che utilizzeranno l'applicazione collegata con il Sistema CUP organizzando a tal fine apposite sessioni;

c) fornire un servizio di Help Desk.

3. Sarà oggetto dell'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei principi e dei criteri in base ai quali, in coerenza con le disposizioni del presente decreto, i correlati accordi regionali provvedono all'individuazione specifica di:

a) modalità e tempi di realizzazione;

b) modalità e tipo di collegamento;

c) orari del servizio, comunque non inferiori a due terzi dell'orario di apertura previsto nei piani di turnazione;

d) modalità di riscossione delle quote a carico dell'assistito;

e) modalità e tempi di conservazione e consegna dei referti.

4. Le regioni, le Province autonome, le aziende sanitarie o gli eventuali enti concessionari del Sistema CUP, provvedono ad informare le farmacie, nella persona del farmacista titolare o del direttore responsabile, di eventuali variazioni relative all'offerta sanitaria, alle procedure di prenotazione, alle modalità di pagamento e alle modalità di ritiro dei referti.

Art. 5.

Misure di sicurezza

1. Per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 2, le farmacie devono utilizzare postazioni dedicate e prevedere distanze di rispetto, che consentano l'erogazione del servizio in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. I trattamenti dei dati di cui all'art. 2, effettuati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed alle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per i referti online, definite nell'ambito degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6.

Responsabilità

1. Il farmacista titolare della farmacia o il direttore responsabile della farmacia ovvero l'operatore della farmacia individuato quale incaricato del trattamento dei dati nell'ambito del Sistema CUP rispondono degli eventuali errori nel processo di prenotazione, pagamento e consegna referti di cui all'art. 2, qualora siano dovuti a carenze nella gestione del servizio, a loro imputabili.

2. L'operatore della farmacia di cui al comma 1, qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi di cui all'art. 2, è sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 7.

Obblighi informativi

1. Le Regioni, a seguito della stipula degli accordi di cui all'art. 2, hanno l'obbligo di informare gli utenti circa l'elenco delle prestazioni prenotabili attraverso le farmacie e l'elenco delle farmacie aderenti.

2. Il farmacista titolare di farmacia o il direttore responsabile della farmacia aderente agli accordi ha l'obbligo di rendere disponibile e consultabile agli utenti finali l'elenco delle prestazioni di cui al comma precedente.



Art. 8.

Aziende Sanitarie territorialmente competenti

1. Nelle more dell'adozione, da parte delle Regioni, di specifiche modalità di controllo, la verifica e la valutazione periodica della corretta applicazione del presente decreto sono effettuate dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 9.

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi

1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario, dei nuovi servizi di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale. L'accordo nazionale definisce altresì i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali stabiliscono i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali i requisiti minimi dei locali sono quelli previsti dalle venti disposizioni di legge.

2. L'adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui al presente decreto è subordinata all'osservanza di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

3. L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi applicabili nelle singole Regioni in coerenza, nell'ambito e nei limiti degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni legislative regionali in materia.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 147

11A12767

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cortez Peña Charo Marisol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/39193 del 12 settembre 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Licenciado en Enfermería, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra Cortez Peña Charo Marisol si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale della Sig.ra Cortez Peña Charo Marisol datata 7 luglio 2011;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



Decreta:

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2003, presso la Universidad Tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla Sig.ra Cortez Peña Charo Marisol, nata a Cusco (Perù) il giorno 11 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La Sig.ra Cortez Peña Charo Marisol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12487

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 giugno 2011.

Copertura finanziaria, fino a concorrenza degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, in attuazione dell'articolo 1, comma 148 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Anno di riferimento 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato

regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità ed i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che, all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, che, all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto l'art. 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone che le somme eventualmente residue dagli importi di cui al predetto art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 ed all'art. 1, comma 2 del predetto decreto-legge n. 16 del 2005 sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dei Trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2007, con cui, in attuazione dell'art. 1 del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;

Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con cui sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

Visto il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, pubblicato sul sito internet del Ministero, con cui, per l'anno di competenza 2008, sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;

Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato è stato quantificato un onere pari ad euro 54.033.356,30;

Vista la nota prot. n. 101125 del 20 dicembre 2010, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che le somme residue disponibili a copertura



dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende per il trattamento di malattia ammontano, in via estimativa, ad euro 26.500.000,00;

Considerata la necessità di corrispondere i rimborsi relativi all'anno 2007, nella misura della percentuale di riparto stabilita in quell'anno e cioè 57.6765083251847%, alle aziende:

Salvatore Lumia srl, con sede in Agrigento- importo sostenuto oneri malattia 23.683,13 euro- importo dovuto 13.659,60;

Autoservizi Cervesi Sac. con sede in Cervia (Ravenna)- importo sostenuto oneri malattia 1.527,76 euro- importo dovuto 881,16 euro;

Gamberini Giovanni e C. Sas, con sede in Ravenna- importo sostenuto oneri malattia 477,84 euro- importo dovuto 275,60 euro;

Apac di Bertolina Paolo e C., con sede in Cervia (Ravenna)- importo sostenuto oneri malattia 655,96 euro- importo dovuto 378,33 euro;

Saf Società Autoservizi Fontaneto, con sede in Cressa (Novara)- importo sostenuto oneri malattia 2.050,55 euro- importo dovuto 1.182,69 euro;

Società Trasporti Pubblici di Terra D'Otranto spa, con sede in S. Cesario di Lecce (Lecce)- importo sostenuto oneri malattia 142.336,31 euro- importo dovuto 82.094,61 euro;

Gestione Ferrovie e Tramvie Vicentine spa, con sede in Vicenza- importo sostenuto oneri malattia 145.170,42 euro- importo dovuto 83.729,23 euro

perché erroneamente non inserite nel prospetto allegato al decreto del 17 maggio 2010;

Preso atto che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate non sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell'anno 2008;

Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;

Ritenuto di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato del 3 marzo 2009 del predetto Ministero ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2008, secondo il prospetto allegato, parte integrante del presente decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza - la percentuale di riparto del 48,7065778920683% data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste;

Art. 3.

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a trasferire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali.

2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correttezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2011

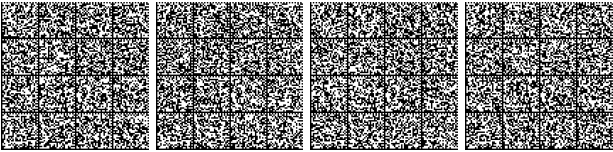
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 44



ALLEGATO

TOTALE ITALIA					
Legge 23.12.2005 n°266 art.1 c.273					
INDENNITA' MALATTIA ADDETTI T.P.L. - ANNO 2008					
REGIONE	NUMERO AZIENDE	ONERE SOSTENUTO	% RIPARTIZIONE	SOMMA DA EROGARE	NOTE
1 ABRUZZO	13	990.889,26	48,7065778920683	482.628,25	
1 BASILICATA	10	109.045,96	48,7065778920683	53.112,56	
1 CALABRIA	19	546.857,09	48,7065778920683	266.355,37	
1 CAMPANIA	31	8.729.646,78	48,7065778920683	4.251.912,21	
1 EMILIA ROMAGNA	38	2.766.097,03	48,7065778920683	1.347.271,20	
1 FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1.027.926,95	48,7065778920683	500.668,04	
1 LAZIO	35	9.995.686,80	48,7065778920683	4.868.556,98	
1 LIGURIA	12	2.132.936,05	48,7065778920683	1.038.880,16	
1 LOMBARDIA	65	8.428.709,34	48,7065778920683	4.105.335,88	
1 MARCHE	23	498.409,01	48,7065778920683	242.757,97	
1 MOLISE	5	55.498,42	48,7065778920683	27.031,38	
1 PIEMONTE	30	4.462.385,76	48,7065778920683	2.173.475,40	
1 PUGLIA	20	3.686.315,70	48,7065778920683	1.795.478,23	
1 SICILIA	25	3.736.100,14	48,7065778920683	1.819.726,52	
1 TOSCANA	24	2.885.910,44	48,7065778920683	1.405.628,22	
1 UMBRIA	10	720.781,46	48,7065778920683	351.067,98	
1 VENETO	29	3.260.160,11	48,7065778920683	1.587.912,42	
17 Totale Regioni	395	54.033.356,30		26.317.798,77	

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTE RIMBORSO	54.033.356,30
STANZIAMENTO TOTALE	26.500.000,00
INTEGRAZIONI ANNO 2007	182.201,23
STANZIAMENTO AL NETTO DELLE INTEGRAZIONI PERCENTUALE	26.317.798,77
	48,7065778920683%



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 2011.

Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere di effettuazione di un ulteriore anno di prova ai fini della verifica della differenziabilità tra le varietà di riso denominate «CLXL729» e «CLXL745»;

Considerato che per il responsabile della conservazione in purezza delle citate varietà, a seguito della notifica della decisione della Commissione sementi, ha chiesto il ritiro dalle prove di iscrizione della varietà denominata «CLXL729» e contestualmente l'iscrizione della sola varietà «CLXL745»;

Considerato che tale richiesta fa venire meno le motivazioni poste a sostegno della decisione della Commissione sementi di cui sopra;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Riso

Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
13250	CLXL745	Rice Tec., Inc. (USA)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A12467

DECRETO 8 settembre 2011.

Iscrizione di nuove varietà nel registro nazionale delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;



Considerato che la Commissione sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie ortive indicate nel presente dispositivo;

Considerato che l'iscrizione delle stesse varietà, nel relativo registro, era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le sotto elencate varietà di specie ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Ibrido	Responsabile conservazione in purezza	Lista del registro
Cicoria	Katrina	3026	H	Sativa Seeds & Services S.r.l.	A
Melanzana	Moretta	3111	H	Blumen S.r.l.	A
Melanzana	Black Top	3110	H	Blumen S.r.l.	A
Pomodoro	Evana	2883	H	Blumen S.r.l.	A
Pomodoro	Faraoro	3104		Az. Agr. "Farao"	A
Pomodoro	Terminator	3144	H	Eugen Seeds S.r.l.	A
Zucchini	Giulietta	3143	H	Eugen Seeds S.r.l.	A

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A12472



DECRETO 9 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Parmigiano Reggiano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 794 della Commissione dell'8 agosto 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 794 dell'8 agosto 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO



**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO**

* * *

STANDARD DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO

La D.O.P. Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituita prevalentemente da foraggi della zona d'origine. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici e non è ammesso l'uso di additivi.

Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai Regolamenti di Produzione del Parmigiano-Reggiano.

Per l'intero allevamento il tempo di mungitura di ciascuna delle due munte giornaliere consentite deve essere contenuto entro le quattro ore.

Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura. Il latte non può essere sottoposto a processi di centrifugazione.

Il latte può essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18°C.

Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.

E' possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino ad un massimo del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In tal caso il latte deve essere conservato in caseificio in appositi recipienti di acciaio; se raffreddato, la temperatura non può risultare inferiore a 10°C.

Al latte è addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.

La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di vitello, è effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.

Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. E' possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.

Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni debbono avvenire entro la mattinata.

Dopo la sedimentazione, la massa caseosa è trasferita negli appositi stampi per la formatura.



Dopo alcuni giorni, si procede alla salatura per immersione in una soluzione salina. La maturazione deve protrarsi per almeno 12 mesi, a partire dalla formatura del formaggio. In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non può essere inferiore a 16°C.

Il Parmigiano-Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:

- forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;
- dimensioni: diametro delle facce piane da 35 a 45 cm., altezza dello scalzo da 20 a 26 cm.;
- peso minimo di una forma: kg. 30;
- aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;
- colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;
- aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante;
- struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;
- spessore della crosta: circa 6 mm.;
- grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.

Per quanto non specificato si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.

Come già previsto dal D.P.C.M. 4.11.1991 la denominazione di origine del formaggio “Parmigiano Reggiano” è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell’ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.

La tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente i parametri tecnici e tecnologici sottospicificati:

additivi: assenti;

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

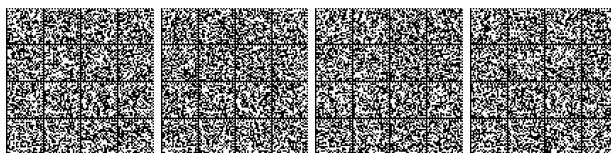
aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm. non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%;

composizione amminoacidica: specifica del “Parmigiano Reggiano”.

La zona di produzione comprende i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell’Emilia.

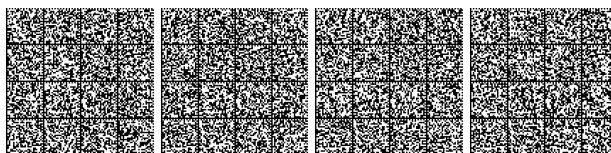
Il condizionamento del formaggio Parmigiano-Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all’interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.



Al fine di garantire l'autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio Parmigiano Reggiano immesso sul mercato preconfezionato, grattugiato e in porzioni, ogni confezione dovrà recare un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura di una fetta e di una forma di formaggio Parmigiano Reggiano e da un coltellino nonché, nella parte inferiore, dalla scritta PARMIGIANO REGGIANO, come da rappresentazione grafica che segue, che dovrà essere riprodotto in quadricromia secondo le modalità tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione.



E' consentito il confezionamento di porzioni di Parmigiano-Reggiano, destinato alla vendita assistita ed immediata, nell'esercizio dove è stato preparato.



REGOLAMENTO DI MARCHIATURA

CAPITOLO I

Disposizioni generali e definizioni

Art. 1

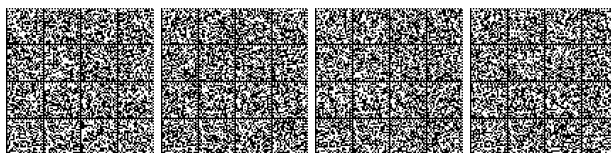
I marchi

1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano-Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.
2. La marchiatura d'origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:
 - a) l'apposizione di una placca di caseina recante i codici identificativi della forma;
 - b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini "Parmigiano-Reggiano" (cfr. Immagine n. 1), nonché la matricola del caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione.
3. La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, come riportato nei successivi Art. 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'Organismo di controllo autorizzato.

Art. 2

Compiti del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalità per l'impiego dei marchi, nel rispetto del Disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del Regolamento 2081/92 e successive modifiche, verificato dagli Organi a ciò preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti;
2. il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano-Reggiano un numero di matricola, che viene anche comunicato all'Organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo;
3. l'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente Regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalità applicative, in quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi DOP e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.



Art. 3

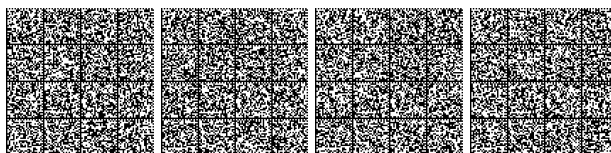
Obblighi dei caseifici

1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano-Reggiano, almeno quattro mesi prima dall'inizio dell'attività, debbono inoltrare domanda al Consorzio comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine;
2. i caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria;
3. i caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il Registro di Produzione, vidimato dal Consorzio, che sarà a disposizione dell'Organismo di controllo per l'espletamento della sua attività, e delle competenti Autorità;
4. i caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione. In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
5. i caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza, il Consorzio dispone, secondo le modalità previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria;
6. i caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente Regolamento.

Art. 4

Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione

1. La produzione del caseificio è divisa in lotti e più precisamente:
 - a) 1° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da gennaio ad aprile;
 - b) 2° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da maggio ad agosto;
 - c) 3° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da settembre a dicembre.
2. Prima della marchiatura di selezione, tutte le forme di Parmigiano-Reggiano sono esaminate da una Commissione nominata dal Consorzio, composta da esperti iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'Organismo di controllo.
3. Le operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.



CAPITOLO II

Procedure

Art. 5

Espertizzazione

Le operazioni di expertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:

- a) il formaggio del primo lotto è expertizzato a partire dal 1° dicembre dello stesso anno;
- b) il formaggio del secondo lotto è expertizzato a partire dal 1° aprile dell'anno successivo;
- c) il formaggio del terzo lotto è expertizzato a partire dal 1° settembre dell'anno successivo.

Art. 6

Classificazione del formaggio

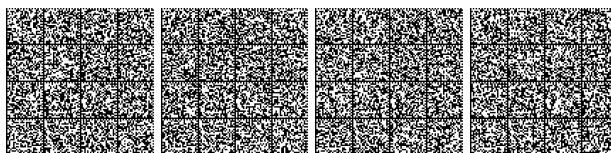
1. L'expertizzazione del formaggio avviene attraverso la valutazione dell'aspetto esterno, della struttura e delle caratteristiche olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello e con l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato;
2. al fine di approfondire l'oggettività dell'expertizzazione, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto e, comunque, non meno di una ogni mille o frazione di mille, per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Al caseificio è fatto obbligo di mettere a disposizione le forme indicate dagli esperti da sottoporre al taglio e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.

Art. 7

Apposizione dei bolli ad inchiostro

Contestualmente alle operazioni di expertizzazione, di cui all'Art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:

- a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano "scelto sperlato", "zero" ed "uno";
- b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano-Reggiano "mezzano" o "prima stagionatura";
- c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio "scarto" e "scartone".



Art. 8

Apposizione dei contrassegni

1. Sulle forme di prima e di seconda categoria, si appone un bollo ovale imprimente la dicitura "Parmigiano-Reggiano Consorzio Tutela" e l'anno di produzione (cfr. Immagine n. 2);
2. il formaggio di seconda categoria è sottoposto all'identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi sullo scalzo della forma;
3. le suddette operazioni potranno essere effettuate dopo sette giorni dall'avvenuta espertizzazione, su indicazione dell'Organismo di controllo.

Art. 9

Annullamento marchi

Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica della forma e/o la qualità della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell'anno di produzione e della matricola del caseificio, saranno asportati i marchi a cura degli addetti del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o più strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovrà conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l'avvenuto annullamento dei marchi. L'annullamento dei marchi è effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi stessi.

Art. 10

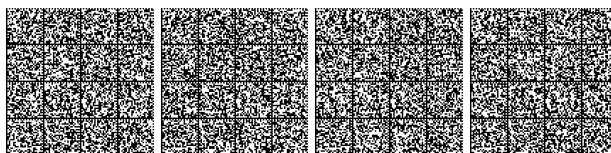
Redazione dei verbali

Per le operazioni di espertizzazione, di identificazione e bollatura delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento dei marchi, per ognuno dei lotti o per le frazioni di lotto della partita, è redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e dal legale rappresentante del caseificio o da persona da esso espressamente incaricata.

Art. 11

Ricorsi

1. I caseifici possono ricorrere avverso l'esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine della stessa, a mezzo lettera raccomandata;
2. i ricorsi sono esaminati da una Commissione di Appello che disporrà l'eventuale riesame del formaggio entro 15 giorni dal ricevimento della notifica. Tale commissione è nominata dal Consorzio ed è composta da almeno tre membri non facenti parte delle Commissioni di Espertizzazione di cui all'Art. 4.



CAPITOLO III

Altre disposizioni

Art. 12

Richiesta correzione dei marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.

Art. 13

Richiesta di annullamento marchi di origine

Per le forme che nel corso della maturazione presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i caseifici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'Art. 9.

Art. 14

Cessione di forme prima del dodicesimo mese

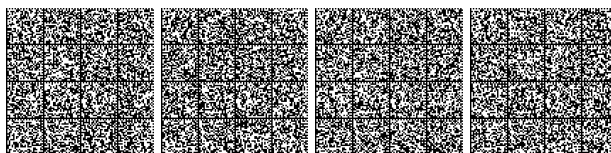
Nel caso di cessione di forme prima del compimento del 12° mese di stagionatura, ma comunque in zona di produzione, anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente dizione, già sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: "Il formaggio non può essere immesso al consumo con la denominazione tutelata Parmigiano-Reggiano prima del compimento del 12° mese".

Art. 15

Marchi "Export" e "Extra"

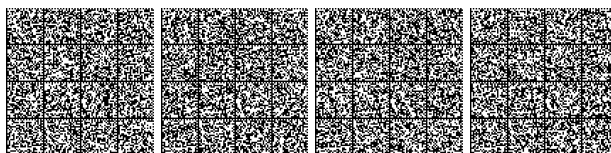
A partire dal compimento del 18° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano-Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio "Parmigiano-Reggiano Export" (cfr. Immagine n. 3) o "Parmigiano-Reggiano Extra" (cfr. Immagine n. 4).

Il formaggio, per potersi fregiare dei suddetti marchi, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano-Reggiano "scelto sperlato" di cui all'art. 7. Le forme certificate che abbiano compiuto la stagionatura di 18 mesi, possono acquisire l'idoneità a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se la stagionatura è proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione; in quest'ultimo caso, dovranno essere stipulate apposite convenzioni con il Consorzio di tutela al fine di consentirgli l'esercizio delle attività di vigilanza. Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.



Art. 16Costi

1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di caseina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, è facoltà del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sarà dallo stesso annualmente fissata;
2. per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sarà richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sarà stabilita dal Consorzio;
3. per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verrà richiesto ai caseifici un rimborso spese.



Allegato**CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO****1. Parmigiano-Reggiano “scelto sperlato”**

Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia esterno che interno (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago e del martello.

2. Parmigiano-Reggiano “zero (0) e uno (1)”

Tale qualifica comprende:

a) **zero**: le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata.

b) **uno**: le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:

- uno o due vescicotti (cavità di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm. e sempre che, sondato il vescicotto con l'ago, questo non riveli difetti olfattivi;

- vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;

- alcune “bocche di pesce” e cioè occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm.;

- leggere sfoglie, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm.;

- occhi radi e non eccessivamente ripetuti;

- le forme cosiddette “lente”, e cioè quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo.

3. Parmigiano-Reggiano “mezzano”

In questa classe sono comprese le forme con:

- vescicotti di diametro superiore ai 3-4 cm. immuni da difetti olfattivi;

- vespai immuni da difetti olfattivi;

- occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);

- alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;

- fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimità di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;

- correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.



4. Formaggio “scarto”

In questa classe sono comprese le forme con:

- bombatura molto accentuata dei piatti della forma;
- pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;
- fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a “libro”;
- grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;
- grossa cavità localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;
- correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;
- forme con evidenti difetti olfattivi.

5. Formaggio “scartone”

A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioè tutte quelle che non possono, per la loro qualità, essere comprese nelle categorie sopra specificate.

SCHEDA RIPRODUZIONI GRAFICHE

Immagine n. 1

PARMIGIANO
REGGIANO



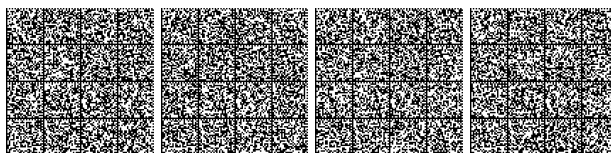
Immagine n. 2



Immagine n. 3



Immagine n. 4



REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano-Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati "bovine da latte".

Art. 2

Principi generali per il razionamento

Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.

La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).

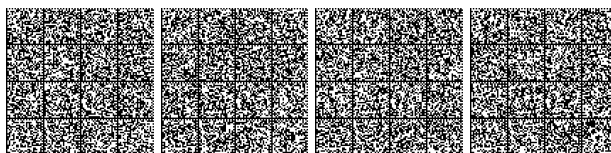
Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Art. 3

Origine dei foraggi

Nell'alimentazione delle bovine da latte:

- almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purché ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano;
- almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano.



Art. 4

Foraggi ammessi

Possono essere somministrati alle bovine da latte:

- i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;
- gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (*Dactylis*), di festuca, di fleolo (*Phleum*), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;
- gli erbai di pisello, vecchia e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;
- i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggere predette;
- il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta;
- le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.

Possono, altresì, essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg./capo/giorno. Tale apporto non può essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.

Art. 5

Foraggi e sottoprodotti vietati

Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.

L'eventuale allevamento di animali da carne deve avvenire in ambienti distinti e separati da quelli degli animali della filiera latte.

E', comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba e di sottoprodotti, quali le polpe di bietola, le buccette di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.

Nell'alimentazione delle bovine da latte è vietato:

a) l'impiego di:

- foraggi riscaldati per fermentazione;
- foraggi trattati con additivi;
- foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;



b) l'impiego di:

- colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;
- stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia di riso, nonché quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme;
- ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;
- frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;
- barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colli;
- melasso in forma liquida (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art. 6), lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;
- tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del ruminante;
- tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.

Art. 6

Materie prime per mangimi

Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate, nelle forme indicate nell'allegato, le seguenti materie prime:

- cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, tritale, segale, farro, miglio e panico;
- semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
- semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;
- foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;
- polpe secche di bietola;
- concentrato proteico di patate.

Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti:

- la carruba, in quantità non superiore al 3%;
- il melasso, in quantità non superiore al 3%.

E' consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 Kg. a capo. In ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati non è compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso.

Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi capo/giorno.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilità, ne dà comunicazione agli organismi preposti.



Art. 7

Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non

La somministrazione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate nell'allegato.

I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantità.

E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.

I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.

La quantità complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole, del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.

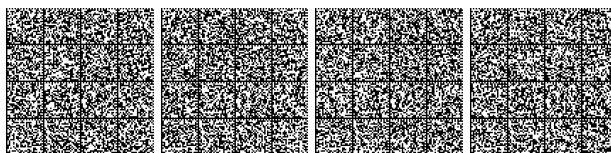
Art. 8

Materie prime per mangimi e prodotti vietati

Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:

- tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione e i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;
- i semi di cotone, vecchia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
- il riso e i suoi sottoprodotti;
- i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;
- le farine di estrazione, i pannelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;
- la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata;
- gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;
- le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno;
- tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;
- i terreni di fermentazione;
- l'urea e i derivati, i sali di ammonio;
- il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri) siano essi di origine animale o vegetale. Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno.



Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:

- additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;
- gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina.

Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente Regolamento.

Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.

Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.

In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm..

Art. 9

Animali provenienti da altri comparti produttivi

Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano-Reggiano possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda. In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente Regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non può essere conferito in caseificio.

Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano-Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.

Art. 10

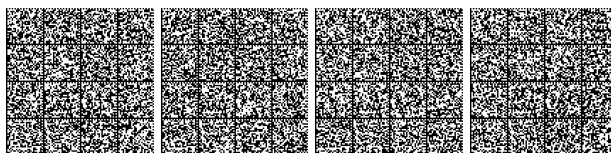
Alimentazione con Piatto Unico

Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del "Piatto Unico", che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.

La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza.

Inoltre:

- non è consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;
- le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla;
- se si procede all'umidificazione della massa, la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve seguire immediatamente la preparazione;
- anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

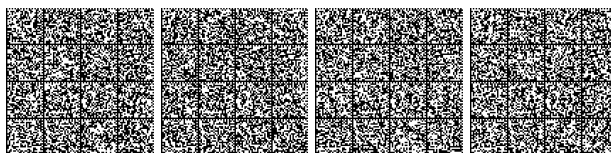


Art. 11Nuovi prodotti e tecnologie

L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente Regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del Disciplinare di produzione.

Allegato:Materie prime per mangimi ammesse e dosi massime utilizzabili

Materie prime	Dose giornaliera massima Kg./capo/giorno	% massima rispetto al totale di mangimi somministrati giornalmente
Mais in farina	4	40
Mais sottoposto ad altri trattamenti fisici	3	30
Mais in totale	6	50
Orzo in farina	4	40
Orzo sottoposto ad altri trattamenti fisici	3	30
Orzo in totale	6	50
Frumento, triticale, segale, farro, panico e miglio	2,5	25
Crusca, cruschetto, tritello, farinaccio e farinetta di frumento	3	30
Frumento e derivati, segale, farro, panico e miglio in totale	4,5	40
Sorgo	4	40
Avena	2	20
Polpe secche di bietola in fettucce e/o in pellet	2	20
Trinciato di cereali cerosi, ad esclusione del trinciato di mais ceroso, e di foraggi ammessi trattati termicamente allo stato fresco a temperatura superiore a 100°C in totale	2	20
Buccette di soia	1	10
Farine di estrazione e/o pannello di soia	2,5	25
Soia integrale trattata termicamente	1	10
Farina di estrazione di soia, pannello di soia e soia integrale in totale	3	30
Seme integrale di lino	0,3	3
Farine di estrazione e/o expeller e/o pannelli di lino, di girasole, di germe di mais e di germe di frumento in totale	1,5	15
Fava e/o favino	2,5	20



Pisello proteico	2,5	40
Fava, favino e pisello proteico in totale	4	10
Semola glutinata, glutine di mais e concentrato proteico di patata in totale	1	3
Melasso solo come componente dei mangimi complementari	0,3	3
Carruba	0,3	3

11A12491

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa Piacentina» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 1263 del 01.07.96 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta “Coppa Piacentina”;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 894 della Commissione del 22 agosto 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. “Coppa Piacentina”, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta “Coppa Piacentina”, nella stesura risultante a seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) n. 894 del 22 agosto 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta “Coppa Piacentina”, sono tenuti al rispetto dell’allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 12 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO



**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
PROTETTA
COPPA PIACENTINA**

Art. 1 (Denominazione)

La Denominazione d'Origine protetta "Coppa Piacentina" è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 (Zona di produzione)

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione della Coppa Piacentina debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione di origine di Parma e S.Daniele.

Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. La dichiarazione di origine delle carni rilasciata dal macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservata dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

La zona di elaborazione della Coppa Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri s.l.m., a motivo delle particolari condizioni climatiche.

Art. 3 (materie prime)

La Coppa Piacentina è ricavata dai muscoli cervicali perfettamente dissanguati della regione superiore dei suini.

L'isolamento del muscolo cervicale del suino deve essere effettuato "a caldo", immediatamente dopo la macellazione, con apposito coltello che distacca tutta la massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dai corpi vertebrati e dalle apofisi trasverse, per un peso non inferiore a 2.5 Kg.

Il trasporto delle masse muscolari allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigeranti.

Successivamente sono sottoposte alla rituale toelettatura che comprende la rifilatura e la spremitura dei vasi sanguigni.

Art. 4 (metodo di elaborazione)

Il processo di elaborazione inizia con la salagione a secco che consiste nel mettere a contatto con le carni la seguente miscela di sali ed aromi naturali:

Dosi per 100 Kg di carne fresca

cloruro di sodio	= min 1.5 Kg - max 3,5 Kg.
nitrato di sodio e/o potassio	= max 15 gr.
pepe nero e/o bianco intero e/o spezzato	= min. 15 gr - max 30 gr.



Spezie composte:

cannella macinata	= max 15 gr.
chiodi di garofano	= max 25 gr.
alloro	= max 10 gr.
noce moscata macinata	= max 10 gr.

E' vietata la salagione in salamoia.

Le coppe salate sostano in frigorifero per almeno 7 gg. In questo periodo sono sottoposte al trattamento di "massaggiatura" manuale e successivamente sono rivestite con diaframma parietale suino. Infine si procede alla tradizionale legatura con spago ed alla foratura dell'involucro.

La successiva fase di asciugamento avviene in appositi essiccatoi con condizioni climatiche controllate con temperatura oscillante fra 15°C e 25°C, una umidità del 40-90% in ambiente ventilato per periodo minimo di 7 gg. e, comunque, fino alla comparsa della caratteristica "fioritura" che determina il viraggio al tipico colore rosato.

Art. 5 (Stagionatura)

La stagionatura delle coppe avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 10 e 20°C ed una umidità relativa del 70-90%.

Durante la stagionatura è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle valli piacentine.

La stagionatura si protrae per un periodo minimo di sei mesi dalla data della avvenuta salatura.

L'intera fase di stagionatura deve comprendere anche determinati periodi in locali seminterrati (cantine).

Durante il processo di stagionatura la carica microbica della coppa viene naturalmente limitata per effetto della lenta maturazione.

Art. 6 (caratteristiche)

La Coppa Piacentina all'atto della immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche e microbiologiche:

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

aspetto esterno: forma cilindrica, leggermente più sottile all'estremità ottenuta con rifilatura ed asportazione del grasso e di qualche sottile pezzo di carne.

Consistenza: compatta, non elastica.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, di colore rosso inframezzato di bianco rosato delle parti marezzate.

Peso: non inferiore a kg 1.5

Odore: profumo dolce e caratteristico.

Sapore: gusto dolce e delicato che si affina con il procedere della maturazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	MIN	MAX
Umidità, %	= 27	43
Proteine (N x 6,25), %	= 19	34
Grasso, %	= 19	43



Ceneri, %	=	4	7.5
pH	=	5,5	6.5

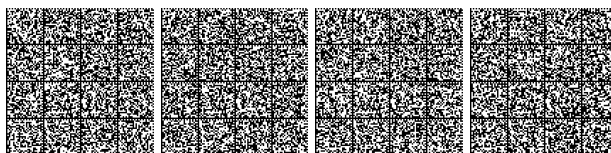
La Coppa piacentina può essere commercializzata sfusa ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata, intera, in tranci od affettata. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art.7, esclusivamente nella zona di trasformazione indicata all'art.2.

Art. 7 (Controlli)

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall' art. 10 del Regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8 (Designazione e presentazione)

La designazione della "Coppa Piacentina" deve essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta". Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della denominazione. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.



SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

“Coppa Piacentina”

CE N.:

DOP (X) IGP ()

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:

Nome: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Indirizzo: Via XX Settembre n.20 - 00187 ROMA
Tel.: 06-4819968
Fax: 06-42013126
e-mail: sacco7@politicheagricole.it

2. ASSOCIAZIONE:

Nome: Consorzio della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della Pancetta Piacentina a Denominazione di Origine Protetta
Indirizzo: Via Colombo n. 35 – 23122 Piacenza
Tel: 0523-591260
Fax: 0523-608714
e-mail: salumi.piacentini@libero.it

Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. TIPO DI PRODOTTO:

Classe 1.2-Prodotti a base di carne

4. DISCIPLINARE: (sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1. Nome: “Coppa Piacentina”

4.2. Descrizione:

La "Coppa Piacentina" è un prodotto di carne suina, salato e naturalmente stagionato, da conservare crudo, rivestito con diaframma parietale suino. È ottenuta da muscoli della regione cervicale superiore. Il prodotto finito è di forma cilindrica leggermente più sottile alle estremità, di consistenza compatta, non elastica; al taglio la fetta si



presenta omogenea, di colore rosso inframmezzato di bianco rosato nelle parti marezzate.

Per la materia prima si utilizzano cosce suine fresche di animali nati, allevati e macellati in Emilia Romagna e Lombardia.

4.3. Zona geografica:

La zona di elaborazione della Coppa Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri s.l.m., a motivo delle particolari condizioni climatiche.

4.4. Prova dell'origine:

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori, macellatori, produttori e stagionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

4.5. Metodo di ottenimento:

La produzione della "Coppa Piacentina" comprende le seguenti fasi: salagione a secco; massaggiatura; rivestimento con diaframma parietale suino; legatura; asciugatura e stagionatura.

4.6. Legame:

I requisiti della "Coppa Piacentina" dipendono dalle condizioni ambientali e da fattori naturali e umani. In particolare, la caratterizzazione della materia prima è strettamente legata alla macrozona geografica di approvvigionamento, di cui al punto 4.2., mentre la produzione della Coppa trae giustificazioni dalla microzona delimitata al punto 4.3. Nell'area di approvvigionamento, l'evoluzione della zootecnia è legata alla presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione dell'industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale. L'elaborazione localizzata della "Coppa Piacentina" trae giustificazione dalle condizioni della microzona delimitata al punto 4.3. I fattori ambientali sono strettamente legati alle caratteristiche dell'area di produzione dove prevalgono vallate fresche, ricche di acqua, ed aree collinari a vegetazione boschiva che incidono in modo diretto sul clima, a sua volta determinante per le peculiarità del prodotto finito.

L'insieme "materia prima - prodotto - denominazione" si collega all'evoluzione socio-economica specifica dell'area interessata, con delle connotazioni altrove non riproducibili.

4.7. Organismo di controllo:

Nome: E.CE.PA. - Ente Certificazione Prodotti Agroalimentari



Indirizzo: Strada dell'Anselma, 5 - 23122 Piacenza

Tel: 0523 - 60.96.62

Fax: 0523 - 64.44.47

e-mail: amministrazione@ecepta.it

4.8. Etichettatura:

La denominazione "Coppa Piacentina" deve essere riportata in etichetta con caratteri chiari e indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta e deve essere immediatamente seguita dalla menzione "Denominazione di Origine Protetta".

É vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole, dai cui allevamenti il prodotto deriva.

11A12606



DECRETO 19 settembre 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» in «Barletta» e approvazione del relativo disciplinare di produzione .

**IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ**

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Rosso Barletta per il tramite della Regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» e la variazione della medesima denominazione in «Barletta»;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di

Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» in «Barletta» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 181 del 5 agosto 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» in «Barletta» e del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» già riconosciuta con D.P.R. 1 giugno 1977 è modificata in denominazione di origine controllata «Barletta».

2. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Barletta», approvato con D.P.R. 1 giugno 1977 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Barletta», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Barletta», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 5.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Barletta», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

Il Capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barletta".

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Barletta» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

- “Barletta” Rosso (anche novello e riserva)
- “Barletta” Rosato (anche frizzante)
- “Barletta” Uva di Troia o Nero di Troia (anche riserva)
- “Barletta” Bianco (anche frizzante)
- “Barletta” Malvasia bianca (anche frizzante).

Art. 2.

Base Ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata “Barletta” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

“Barletta” rosso

Uva di Troia minimo 70%; possono concorrere fino ad un massimo del 30% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

La presenza nei vigneti del vitigno Malbek non dovrà superare il 10% del totale delle viti.

“Barletta” rosato

Uva di Troia minimo 70%; possono concorrere fino ad un massimo del 30% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.

“Barletta” Bianco

Malvasia bianca minimo 60%; possono concorrere fino ad un massimo del 40% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.

“Barletta” Malvasia bianca

Malvasia bianca minimo 90%; possono concorrere fino ad un massimo del 10% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.

“Barletta” Uva di Troia o Nero di Troia

Uva di Troia minimo 90%; possono concorrere fino ad un massimo del 10% anche le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona omogenea Capitanata e Murgia centrale, come sopra identificati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Barletta” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di BAT e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue quest’ultima verso nord-ovest fino alla foce dell’Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nord-ovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all’altezza del km 26 della strada statale n. 159. Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di S. Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria De Biase, segue quindi quest’ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso dell’Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta. Procede lungo questi in direzione sud-est sino alla quota 127 in località la Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato, prosegue lungo questa a nord della città fino ad incrociare la strada per Corato (strada statale Andriese - Coratina) che segue fino al km 42 e 800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani.

Lungo questi prosegue verso nord-est fino alla costa, segue quindi la medesima direzione nord-ovest raggiungendo il centro abitato di Barletta da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri.

I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.

2. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all’art. 1, non deve essere superiore a tonnellate 15 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La resa dovrà essere riportata a detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Puglia, annualmente, con proprio provvedimento, sentiti il Consorzio di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, può modificare i limiti di cui sopra conformemente alle disposizioni previste all’art. 10 comma 1 lettera d) e dall’art. 14 comma 10 e 11 del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

2. Le uve destinate ad ottenere i vini denominazione di origine controllata “Barletta” devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

“Barletta” Bianco (anche frizzante e con indicazione di vitigno) 10,50 % vol.

“Barletta” Rosato (anche frizzante) 10,50 % vol.

“Barletta” Rosso (anche novello) 11,50 % vol.

“Barletta” Uva di Troia o Nero di Troia 11,50 % vol.

“Barletta” Rosso riserva 12,50 % vol.

“Barletta” Uva di Troia o Nero di Troia riserva 12,50 % vol.



Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'intero della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

2. La resa massima delle uve dei vini, di cui all'art. 1, non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. I vini a denominazione di origine controllata "Barletta" rosso e "Barletta" Nero di Troia o Uva di Troia con intendano utilizzare l'indicazione della menzione riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini denominazione di origine controllata "Barletta" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Barletta" bianco:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Barletta" bianco frizzante:

- spuma: fine ed evanescente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, fruttato, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Barletta" rosso:

- colore: rosso rubino tendente al granato con eventuali riflessi aranciati con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per il riserva 13,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Barletta" rosato:

- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
- sapore: asciutto, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Barletta" rosato frizzante:

- spuma: fine ed evanescente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
- sapore: asciutto, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Barletta" novello:

- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: armonico, caratteristico, rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Barletta" Malvasia bianca:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Barletta" Malvasia bianca frizzante

- spuma: fine ed evanescente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Barletta" Nero di Troia:

- colore: rosso rubino tendente al granato con eventuali riflessi aranciati con l'invecchiamento;
- odore: vinoso caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; per il riserva 13% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

I suddetti vini, qualora sottoposti a invecchiamento o ad affinamento in recipienti di legno, possono presentare sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

2. È consentito ai sensi della normativa vigente l'uso della menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo.

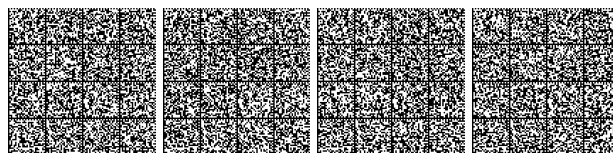
3. Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata "Barletta", ad esclusione delle tipologie frizzanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Non è consentito per la tipologia rosso riserva l'utilizzo di contenitori in PET.

2. È consentito per i vini a denominazione di origine controllata "Barletta", con l'esclusione delle tipologie con menzione riserva e vigna, l'uso di contenitori alternativi costituiti da un otre di materiale plastico pluriestrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri e non superiore a litri 5.



ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
BARLETTA BIANCO	B432	X	888	1	X	X	A	0	X
BARLETTA BIANCO FRIZZANTE	B432	X	888	1	X	X	C	0	X
BARLETTA ROSSO	B432	X	999	2	X	X	A	0	X
BARLETTA ROSSO NOVELLO	B432	X	999	2	C	X	A	0	X
BARLETTA ROSSO RISERVA	B432	X	999	2	A	X	A	1	X
BARLETTA ROSATO	B432	X	999	3	X	X	A	0	X
BARLETTA ROSATO FRIZZANTE	B432	X	999	3	X	X	C	0	X
BARLETTA MALVASIA BIANCA	B432	X	129	1	X	X	A	0	X
BARLETTA MALVASIA BIANCA FRIZZANTE	B432	X	129	1	X	X	C	0	X
BARLETTA UVA DI TROIA O NERO DI TROIA	B432	X	247	2	X	X	A	0	X
BARLETTA UVA DI TROIA O NERO DI TROIA RISERVA	B432	X	247	2	A	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
ROSSO BARLETTA	B185	X	247	2	X	X	A	0	X
ROSSO BARLETTA INVECCHIATO	B185	X	247	2	X	X	A	0	X

11A12494

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 25 maggio 2011.

Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 15 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto 5 novembre 2004 del Ministro per la funzione pubblica, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2010;

Ritenuta la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica in attuazione dell'art. 15 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011;

Sentite le organizzazioni sindacali;



Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro può avvalersi, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, anche

attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento; coordina le attività demandate al Dipartimento in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti già attribuiti all'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008.

2. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:

a) «Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali e gli affari internazionali»: coordinamento dell'attività degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale; coordinamento dell'attività di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo; coordinamento della programmazione strategica ed operativa degli uffici del Dipartimento; rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione; attività di vigilanza sulla gestione e sulle attività dell'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166; coordinamento dei rapporti internazionali tenuti dagli uffici del Dipartimento; raccolta ed analisi di documentazione sull'esperienza di riforma amministrativa di altri Paesi; coordinamento delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee ed internazionali, rapporti con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e con gli altri organismi internazionali nonché con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione; promozione di scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e Paesi dell'Unione europea;

b) «Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale»: attività di studio, consultiva interna e propositiva anche finalizzata all'adozione di iniziative normative in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e corrispondenze professionali relativamente al personale dirigenziale e non dirigenziale; indirizzo e coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e corrispondenze professionali relativamente al personale dirigenziale e non dirigenziale;

c) «Servizio amministrativo-contabile»: gestione degli affari finanziari e, più in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili; attività inerenti alla definizione della programmazione generale del Dipartimento con verifica della fattibilità amministrativo-contabile delle relative iniziative; predisposizione dei provvedimenti riguardanti gli esperti ed il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e relativi adempimenti



contabili; cura dei rapporti con l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del Segretariato generale;

d) «Servizio per la gestione dei servizi generali e per il personale»: gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi, gestione dell'archivio generale, sovrintendenza dei servizi ausiliari di carattere generale, gestione del personale in servizio presso il Dipartimento, valutazione dei dirigenti; attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni; gestione della biblioteca del Dipartimento.

4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento a uno dei coordinatori degli uffici del Dipartimento, i cui compiti possono essere definiti anche con riferimento ai servizi posti alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento. Il Capo del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni ed i compiti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione può avvalersi dell'Ispettorato per la funzione pubblica di cui all'art. 5, comma 2, lett. g) del presente decreto. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'Ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in sette uffici di livello dirigenziale generale e in ventitre servizi di livello dirigenziale non generale, compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni;

b) Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni;

c) Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;

d) Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali;

e) Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni;

f) Ufficio per la semplificazione amministrativa;

g) Ispettorato per la funzione pubblica.

Art. 6.

Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

1. L'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promuove la valorizzazione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia; esercita la vigilanza sulla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e sul Formez; sviluppa programmi e azioni di rafforzamento della capacità amministrativa; definisce strategie organizzative e di rafforzamento istituzionale delle pubbliche amministrazioni; sviluppa la programmazione integrata delle risorse nazionali ordinarie e aggiuntive e delle risorse comunitarie per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni e cura la gestione di quelle affidate; dispone il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, degli interventi effettuati nei diversi settori, in raccordo con la Commissione Europea, le Autorità di Gestione regionali e nazionali, gli organismi intermedi e gli enti attuatori.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per lo sviluppo della qualità e dell'efficacia nel sistema formativo pubblico»: supporto alla elaborazione degli indirizzi e delle direttive in materia di formazione e potenziamento di processi e prodotti nelle pubbliche amministrazioni, anche in raccordo con istituzioni, enti comunitari ed internazionali; promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema formativo pubblico; monitoraggio delle attività di formazione e di valorizzazione delle risorse umane in ambito pubblico nazionale e regionale; analisi qualitativa dei programmi formativi delle amministrazioni statali e regionali; coordinamento della realizzazione del rapporto annuale sulla formazione nel settore pubblico;

b) «Servizio per la programmazione e gestione di interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, delle pertinenti risorse aggiuntive e da risorse ordinarie»: programmazione, progettazione e gestione di interventi per il potenziamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni; analisi delle fonti finanziarie disponibili in una logica di integrazione tra fondi comunitari e nazionali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari; coordinamento dei rapporti con gli organismi di gestione e sorveglianza del FESR; cura dei rapporti con la Commissione Europea; vigilanza e coordinamento sulla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e sul Formez;

c) «Servizio per la programmazione e gestione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalle pertinenti risorse aggiuntive»: programmazione, progettazione e gestione di interventi per il potenziamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni; analisi delle fonti finanziarie disponibili in una logica di integrazione tra fondi comunitari e nazionali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari; coordinamento dei rapporti con gli organismi di gestione e sorveglianza del FSE; cura dei rapporti con la Commissione Europea.



Art. 7.

Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni

1. L'Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e del lavoro e di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche nonché, sentiti gli altri uffici del Dipartimento competenti per materia, degli enti vigilati dal Dipartimento; definisce la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilità; coordina e promuove le iniziative riguardanti la mobilità del personale non dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, curando i relativi adempimenti; segue il coordinamento e la promozione della disciplina generale in materia di contratti flessibili di lavoro; coordina e promuove iniziative per il miglioramento delle condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; elabora e cura i dati inerenti le politiche di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, i sistemi di valutazione e di incentivazione; concorre alla promozione e al coordinamento dei progetti di studio e assistenza a supporto delle amministrazioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro; svolge attività istruttoria e di coordinamento in materia di conferimento di incarichi dirigenziali; gestisce e sviluppa le banche dati istituzionali previste per legge nelle materie di propria competenza; coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione»: elaborazione di studi e politiche in materia di fabbisogni di personale, indirizzo e coordinamento in materia di organizzazione e sviluppo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti vigilati dal Dipartimento, sentiti gli altri Uffici del Dipartimento competenti per materia; indirizzo, coordinamento e propulsione in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche; elaborazione di indirizzi generali; coordinamento e promozione di iniziative concernenti le assunzioni, anche mediante l'utilizzo di forme flessibili di reclutamento previste dalla normativa vigente, del personale nelle amministrazioni pubbliche; programmazione e definizione delle modalità e della disciplina dei concorsi per l'accesso alle amministrazioni pubbliche; predisposizione dei provvedimenti di programmazione dei concorsi e delle assunzioni; autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali in sede decentrata per le amministrazioni statali; attività di predisposizione dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della partecipazione a concorsi; predisposizione di direttive per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap; elaborazione di atti regolamentari e di indirizzo alle amministrazioni pubbliche in materia di mobilità del personale; tenuta dei dati ed adozione dei provvedimenti relativi alle ecceden-

ze del personale delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali; consulenza e assistenza alle amministrazioni nell'applicazione degli istituti per l'utilizzo e la gestione del personale, anche al fine di evitare situazioni di eccedenza; attuazione dei processi di mobilità del personale verso pubbliche amministrazioni, pure con riferimento a situazioni di privatizzazione, soppressione o riorganizzazione di amministrazioni pubbliche; indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche; elaborazione di studi e dati inerenti i sistemi di valutazione e di incentivazione per il personale; coordinamento per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; coordinamento delle azioni per la prevenzione del mobbing e, in generale, per le condizioni di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; gestione dei dati inerenti le politiche del personale delle pubbliche amministrazioni; elaborazione e gestione dei dati relativi alla programmazione delle assunzioni, alle politiche di reclutamento e alle condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;

b) «Servizio per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali»: attività istruttoria e di coordinamento in materia di conferimento di incarichi dirigenziali; attività residuali derivanti dalla soppressione del RUD; gestione e sviluppo delle banche dati istituzionali previste per legge connesse alle competenze funzionali dell'Ufficio; gestione della banca dati della dirigenza di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) «Servizio affari legali e contenzioso»: coordinamento e direzione dell'attività di gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del Dipartimento, consulenza legale agli uffici del Dipartimento in tema di gestione del contenzioso, di progetti, accordi di programma in materia di risoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attività di studio e monitoraggio sull'andamento del contenzioso dipartimentale.

Art. 8.

Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni

1. L'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche e predispone, ove previsti, i provvedimenti in materia, cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti e svolge, in relazione al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, l'attività inerente ai procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro di tale personale, svolge attività di indirizzo e coordinamento in relazione alla rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento del-



le prerogative e delle libertà sindacali, svolge attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni; svolge le attività finalizzate alla definizione degli accordi collettivi per il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare dei pubblici dipendenti.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la contrattazione collettiva»: predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; attività istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva nazionale anche in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; rapporti istituzionali con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche; attività di accertamento della compatibilità economico-finanziaria dei contratti integrativi ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; monitoraggio della contrattazione integrativa; attività connesse alla predisposizione delle relazioni tecniche ed illustrative dei contratti integrativi;

b) «Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico»: attività inerenti ai procedimenti negoziali per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare attività di coordinamento delle amministrazioni partecipanti, attività istruttoria, di negoziazione e concertazione relativamente al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, al personale anche dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere prefettizia, diplomatica e della carriera dirigenziale penitenziaria; attività di studio e di gestione delle questioni inerenti all'applicazione della disciplina negoziale e normativa al personale suddetto;

c) «Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi»: indirizzo e coordinamento in materia di rappresentanza sindacale, attività di controllo in materia di prerogative e diritti sindacali; coordinamento delle pubbliche amministrazioni sulle procedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con la Commissione di garanzia ai fini dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali

1. L'Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali promuove e cura iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento dell'informazione statistica in materia di pubblica amministrazione, svolge le attività connesse alla partecipazione del Dipartimento

al SISTAN, gestisce la banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e delle collaborazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cura l'attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 587-591 in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società e consorzi, cura le attività volte allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi del Dipartimento, promuove l'integrazione e il controllo delle attività afferenti ai vari servizi informativi, al fine di una migliore flessibilità ed efficienza globale dei sistemi; analizza l'organizzazione dei processi al fine di rilevare i fabbisogni di informatizzazione e le opportunità di sviluppo ottimale dell'infrastruttura tecnologica del Dipartimento; supporta lo sviluppo delle banche dati del Dipartimento e cura la gestione di quelle assegnate all'Ufficio; elabora progetti pilota sui sistemi di gestione della conoscenza, cura la progettazione e la gestione dei siti web internet e intranet.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per l'informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati»: attività connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN, supporto allo sviluppo delle banche dati istituzionali, gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e delle collaborazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 587-591; gestione delle altre banche dati affidate all'Ufficio; controllo delle attività svolte da fornitori e consulenti esterni nelle attività di sviluppo e di redazione dei contenuti al fine di alimentare sia le banche dati che i sistemi di gestione della conoscenza; promozione dello scambio di conoscenza e della collaborazione in materia con la comunità scientifica, il settore privato, le amministrazioni nazionali ed estere;

b) «Servizio per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo»: predisposizione delle condizioni tecniche, amministrative e funzionali, volte alla gestione dell'infrastruttura tecnologica di rete e delle postazioni di lavoro del Dipartimento; acquisizione di beni e servizi di natura informatica, curando in particolare gli aspetti di efficienza e qualità delle prestazioni; predisposizione ed attuazione del piano della sicurezza informatica; cura delle iniziative di sperimentazione volte all'introduzione di tecnologie e di sistemi sempre più innovativi all'interno del sistema informativo ed approfondimento degli aspetti giuridico-normativi legati al trattamento automatico delle informazioni;

c) «Servizio progettazione e gestione sito web, stampa e documentazione»: studio, analisi e progettazione del sito dipartimentale; ideazione, coordinamento e attività redazionali concernenti le pagine web del sito dipartimentale; ideazione e gestione dell'intranet dipartimentale; analisi dei processi interni al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni tenendo presente i necessari aspetti di sicurezza e i prodotti dell'evoluzione tecnologica nel settore; rapporti con gli organi di comunicazione; diffusione di notizie e dei comunicati riguardanti l'attività del Dipartimento in particolare attraverso il sito web; attività redazionale concernente le pubblicazioni del Dipartimento.



Art. 10.

Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. L'Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni contribuisce alla progettazione di interventi per la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche e per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici sulla base: della consultazione dei portatori di interesse; dello scambio di conoscenze e della collaborazione con la comunità scientifica, le amministrazioni nazionali ed estere e le organizzazioni internazionali. Definisce strategie, programmi e azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa in relazione agli obiettivi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche. Attua programmi per la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche finalizzati al miglioramento delle performance, della qualità dei servizi pubblici e delle relazioni con i cittadini.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per il miglioramento delle performance»: definizione e gestione di interventi per la sperimentazione e disseminazione di strumenti e logiche per la valutazione ed il miglioramento continuo delle performance delle amministrazioni pubbliche;

b) «Servizio per la qualità ed il Customer Satisfaction Management (CSM)»: definizione e gestione di interventi per la sperimentazione e disseminazione di strumenti e logiche di CSM nelle amministrazioni pubbliche italiane, per migliorare la qualità dei servizi e delle politiche pubbliche attraverso il coinvolgimento degli stakeholder;

c) «Servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini»: definizione delle strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento.

Art. 11.

Ufficio per la semplificazione amministrativa

1. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa promuove e coordina le attività di semplificazione amministrativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione, ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici; fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni; coordina ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, l'attuazione del programma di misurazione degli oneri amministrativi; promuove e coordina la riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e la semplificazione mirata per le PMI secondo i criteri di proporzionalità; cura le attività di monitoraggio degli effetti degli interventi di semplificazione amministrativa e riduzione dei costi amministrativi; coordina i rapporti con le Regioni e gli enti locali ai fini

dell'adozione di metodologie comuni e del coordinamento delle iniziative di semplificazione amministrativa, misurazione e riduzione degli oneri; coordina le iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e promuove, anche attraverso strumenti telematici, la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni nei processi di semplificazione amministrativa e di miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini e la comunicazione delle iniziative di semplificazione; cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari in tema di semplificazione amministrativa.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per le attività di semplificazione amministrativa»: promuove e cura le attività di semplificazione amministrativa attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici e fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni; cura il monitoraggio dell'implementazione degli interventi di semplificazione amministrativa; cura i rapporti con le Regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di metodologie comuni e del coordinamento delle iniziative di semplificazione amministrativa, misurazione e riduzione degli oneri; cura le iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi; promuove e realizza la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, dei cittadini e delle imprese e delle loro associazioni nei processi di semplificazione amministrativa, miglioramento dei rapporti tra utenti e amministrazione; cura le attività di comunicazione e l'analisi delle esperienze internazionali;

b) «Servizio per la misurazione e la riduzione degli oneri»: promuove e cura la realizzazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla regolazione di competenza statale; le attività di valutazione degli effetti di riduzione degli oneri; promuove e realizza la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni nei processi di misurazione e riduzione degli oneri.

Art. 12.

Ispettorato per la funzione pubblica

1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato», promuove e svolge, anche avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, degli uffici territoriali di Governo e della Guardia di finanza, l'attività di vigilanza e di verifica dell'attuazione della corretta applicazione delle riforme amministrative, con particolare riferimento alle innovazioni più significative in tema di rapporti tra cittadini, imprese ed amministrazioni pubbliche, anche ai fini del supporto dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle riforme. L'Ispettorato svolge, altresì, compiti ispettivi sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Per lo svolgimento



dell'attività ispettiva, l'Ispettorato si avvale, in aggiunta al personale di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale in servizio presso il Dipartimento assegnato dal Ministro.

2. L'Ispettorato si articola nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la programmazione e l'analisi dell'attività ispettiva»: programmazione degli accessi agli uffici pubblici, programmazione delle attività ispettive affidate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, agli uffici territoriali di Governo ed alla Guardia di finanza, programmazione di verifiche ispettive integrate, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali ed integrativi; predisposizione semestrale della relazione sull'attività programmata e svolta, da sottoporre al Ministro, trasmissione trimestrale dei dati rilevati nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica ai competenti uffici del Dipartimento;

b) «Servizio per l'attività di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni»: monitoraggio sull'andamento del lavoro a tempo parziale e sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, monitoraggio sul rispetto delle norme relative all'anagrafe delle prestazioni, monitoraggio sulla costituzione e sul funzionamento dei servizi ispettivi interni nelle amministrazioni pubbliche, finalizzate al controllo dell'applicazione delle norme in materia di semplificazione del rapporto tra il cittadino, imprese e amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento

all'autocertificazione ed allo sportello unico delle imprese, esame delle segnalazioni e degli esposti su questioni specifiche, acquisizione degli elementi conoscitivi necessari e predisposizione delle proposte di risposta al sindacato ispettivo parlamentare.

Art. 13.

Efficacia

1. Il presente decreto ha effetto dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti.

2. Dalla stessa data è abrogato il decreto 5 novembre 2004 del Ministro per la funzione pubblica e le successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il Ministro: BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 282

11A12747

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 7 settembre 2011.

Scioglimento della cooperativa «Komtur Due», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE

ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO,
COOPERATIVE E FINANZE

(Omissis)

Decreta:

1) Di disporre, *(omissis)* lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa sociale «KOMTUR DUE», con sede a Bolzano, Galleria Orazio, 35 (C.F. 02201930217) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

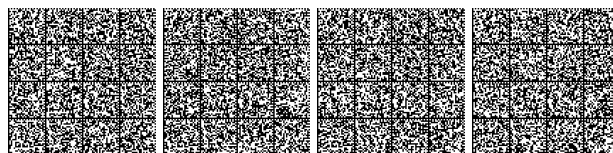
3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 7 settembre 2011

L'assessore: BIZZO

11A12492



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. U.prot GAB-DEC-2011-0000133 del 15 settembre 2011, è stato adottato lo statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano di cui alla deliberazione del consiglio direttivo n. 31 del 10 novembre 2011.

11A12735

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso di avvio della consultazione pubblica sul «Documento integrativo del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011».

Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di autorità procedente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

Premesso che:

la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70, 00156 Roma, ha inviato, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito con la legge 27 ottobre 2003, n. 290, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia, Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, la documentazione relativa alla proposta di «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011», ai fini della sua approvazione, con nota acquisita al protocollo n. 0003552 del 18 febbraio 2011;

il suddetto Piano è stato oggetto di consultazione pubblica di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, avviata dal Ministero dello sviluppo economico con la pubblicazione del relativo Comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 18 marzo 2011;

l'art. 17 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 71 del 28 marzo 2011, ha stabilito che il suddetto Piano possa includere sistemi di accumulo dell'energia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili;

la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha redatto, in attuazione del suddetto articolo, un «Documento integrativo del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011» relativo ai sistemi di accumulo diffuso di energia elettrica e lo ha trasmesso, in data 1° luglio 2011, al Ministero dello Sviluppo Economico, con nota acquisita al protocollo n. 0015139 del 18 luglio 2011, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per le Valutazioni Ambientali, alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - Sezione VAS e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea;

tale Documento integrativo deve essere oggetto di consultazione pubblica;

Comunica che:

ai fini dell'avvio della «consultazione» prevista dall'art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni: copia del Documento integrativo del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011 relativo ai sistemi di accumulo diffuso di energia elettrica è trasmessa agli uffici di Presidenza di tutte le Province, alle Direzioni Regionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai Parchi Nazionali nonché ai seguenti Uffici delle Regioni e delle Province Autonome:

Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - via Leonardo Da Vinci, 6 (Palazzo Silone) - 67100 L'Aquila;

Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza;

Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente - Viale Isonzo, 414 - 88100 Catanzaro;

Regione Campania - Area 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli;

Regione Emilia Romagna - D.G. Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Valutazione Impatto e Sostenibilità Ambientale - via dei Mille, 21 - 40121 Bologna;

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Valutazione Impatto Ambientale - via Giulia 75/1 - 34100 Trieste;

Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale - Ufficio Valutazione Ambientale Strategica - via del Tintoretto, 432 - 00142 Roma;

Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - via D'Annunzio 111 - 16121 Genova;

Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20134 Milano;

Regione Marche - Assessorato Ambiente - Servizio Ambiente e Paesaggio - Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali - via Tiziano 44 - 60100 Ancona;

Regione Molise - Assessorato Ambiente - Direzione generale Servizio Conservazione della Natura e Valutazione Impatto Ambientale - via Sant'Antonio Abate, 236 - 86100 Campobasso;

Regione Piemonte - Direzione Regionale Ambiente - Sistema informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale - via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino;

Regione Puglia - Settore Ecologia e attività estrattive - Autorità ambientale regionale - Ufficio VAS - via delle Magnolie 6/8 (EX ENAIP) - Zona Industriale 70026 Modugno (BA);

Regione Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) - via Roma, 80 - 09123 Cagliari;

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - Servizio 2 - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Impatto Ambientale - via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo;

Regione Toscana - Direzione generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità - via di Novoli, 26 - 50127 Firenze;

Regione Umbria - Direzione generale Ambiente, Territorio e Infrastrutture - Servizio Rischio Idrogeologico, cave e Valutazioni Ambientali - Piazza Partigiani, 1 - 06121 - Perugia;

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Territorio e Ambiente e Opere Pubbliche - Dip. Territorio, Ambiente e Risorse Idriche - Direzione Ambiente - loc. Grand Chemin, 34 - 11020 Aosta;

Regione Veneto - Segreteria Regionale Infrastrutture e mobilità - Unità di progetto Coordinamento Commissione VAS-VIA-Vinca - V. Cesco Baseggio, 5 - 30170 Mestre;

Provincia Autonoma di Trento - Assessorato Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici - Dipartimento Ambiente - via Jacopo Aconcio 5 - 38100 Trento;



Provincia Autonoma di Bolzano - Dipartimento Urbanistica, Ambiente ed Energia - Agenzia Provinciale per l'Ambiente - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - Palazzo 11, via Renon 4 - 39100 Bolzano;

la stessa documentazione sarà disponibile sul sito informatico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, <http://www.dsa.minambiente.it/>, sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, <http://www.pabaac.beniculturali.it/> e <http://www.beniculturali.it/>, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>, nonché sul sito web di Terna S.p.A. www.terna.it;

chiunque abbia interesse può prendere visione dei suddetti elaborati e presentare, entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di pubblicazione del presente avviso, proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in forma scritta a:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;

Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea, via San Michele 22 - 00153 Roma;

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – Sezione VAS – via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili e l'efficienza energetica, via Molise 2, 00187 Roma;

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma

o in formato elettronico ai seguenti indirizzi e-mail:

CTVIA@minambiente.it

dva-div2va@minambiente.it

dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it

gianfelice.poligioni@sviluppoeconomico.gov.it

mailto:info_vas@terna.it.

11A12630

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-229) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

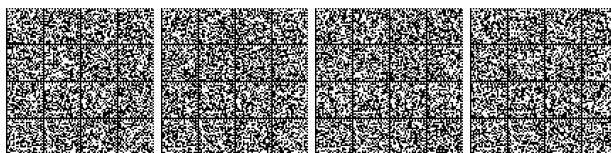
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*

(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **297,46**
- semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*

(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **85,71**
- semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

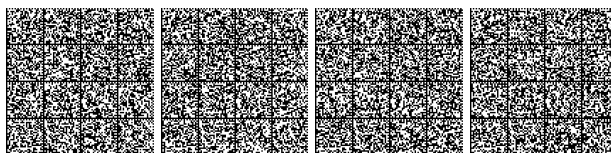
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

